



COMUNE DI GAZZANIGA

PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO EDILIZIO

adottato con delib. di consiglio comunale n. del

approvato con delib. di consiglio comunale n. del

amministrazione comunale di GAZZANIGA

Via Guglielmo Marconi 18,
24025 Gazzaniga (Bg)

sindaco
Mattia MERELLI

responsabile del procedimento
arch. Chiara FOJADELLI

segretario generale
dott.ssa Sabina Maria RICAPITO

progetto
arch. Fabrizio BONOMI

revisione
00

formato
A4

archiviazione
RE_Gazzaniga_00.pdf

INDICE

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA.....	1
ART. 1 CONTENUTI E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	1
ART. 2 RIMANDI.....	1
PARTE SECONDA DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA	3
TITOLO I – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI	3
CAPO I – SUE, SUAP E ORGANISMI TECNICI CONSULTIVI.....	3
ART. 3 SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE).....	3
ART. 4 SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP).....	3
ART. 5 COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO	3
ART. 6 DURATA DELLA COMMISSIONE, DECADENZA, INCOMPATIBILITÀ, CONFLITTO D'INTERESSE DEI COMMISSARI E FUNZIONAMENTO	4
ART. 7 DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI.....	4
ART. 8 MODALITÀ E SPECIFICHE PER LA PRESENTAZIONE E LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE PRATICHE	4
ART. 9 MODALITÀ DI COORDINAMENTO CON LO SUAP	5
ART. 10 SPECIFICHE TECNICHE PER GLI ELABORATI.....	5
CAPO II – ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI	7
ART. 11 AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA.....	7
ART. 12 RIESAME DI TITOLI ABILITATIVI	7
ART. 13 CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA	7
ART. 14 PROROGA DEI TITOLI ABILITATIVI	8
ART. 15 RINNOVO DEI TITOLI ABILITATIVI	8
ART. 16 CONSERVAZIONE DEI TITOLI LEGITTIMANTI L'ATTIVITÀ EDILIZIA	8
ART. 17 CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE: CRITERI APPLICATIVI E RATEIZZAZIONI.....	8
ART. 18 PARERI PREVENTIVI.....	9
ART. 19 SOSPENSIONE DELL'USO E DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ.....	10
ART. 20 ORDINANZE, INTERVENTI URGENTI E POTERI ECCEZIONALI IN MATERIA EDILIZIA	10
ART. 21 MODALITÀ E STRUMENTI PER L'INFORMAZIONE E LA TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO EDILIZIO	11
ART. 22 COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DEGLI ABITANTI	11
ART. 23 CONCORSI DI ARCHITETTURA	11
TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI.....	12
CAPO I – NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI	12
ART. 24 COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI E VARIAZIONI.....	12
ART. 25 VOLTURA DEI TITOLI ABILITATIVI.....	12
ART. 26 VARIAZIONE DEI SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI	12
ART. 27 DIRETTORE DEI LAVORI.....	13
ART. 28 INTERRUZIONE DEI LAVORI.....	13
ART. 29 COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI	13
ART. 30 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.....	14
CAPO II – NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	14
ART. 31 GENERALITÀ.....	14
ART. 32 PUNTI FISSI DI LINEA E DI LIVELLO	14
ART. 33 CONDUZIONE DELL'AREA DI CANTIERE E RECINZIONI PROVVISORIE.....	15
ART. 34 CARTELLI DI CANTIERE	16
ART. 35 CRITERI DA OSSERVARE PER SCAVI E DEMOLIZIONI	16
35.1 <i>Scavi</i>	16
35.2 <i>Demolizioni</i>	16

ART. 36	MISURE DI CANTIERE E EVENTUALI TOLLERANZE.....	16
ART. 37	SICUREZZA E CONTROLLO NEI CANTIERI: MISURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI NELLA FASE DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA.....	17
ART. 38	ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI E PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E DI RITROVAMENTI DI ORDIGNI BELLICI.....	17
ART. 39	RIPRISTINO DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI A FINE LAVORI	17
TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI.....		18
CAPO I – DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO		18
ART. 40	DISPOSIZIONI GENERALI	18
SEZIONE I – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEGLI EDIFICI.....		18
ART. 41	DISTANZE TRA GLI EDIFICI.....	18
ART. 42	DISTANZE DAI CONFINI	18
ART. 43	MISURAZIONE DELL'ALTEZZA DELL'EDIFICIO	18
ART. 44	SALUBRITÀ E ISOLAMENTO DAL TERRENO	19
44.1	<i>Salubrità dei terreni</i>	19
44.2	<i>Isolamento dal terreno</i>	19
ART. 45	REQUISITI GENERALI DI ILLUMINAZIONE E AERAZIONE	19
ART. 46	ILLUMINAZIONE NATURALE DIRETTA.....	20
ART. 47	VENTILAZIONE NATURALE DIRETTA.....	20
ART. 48	REQUISITI PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI A GAS.....	21
ART. 49	PREVENZIONI DEI RISCHI DI CADUTA DALL'ALTO	21
49.1	<i>Parapetti</i>	21
49.2	<i>Dispositivi in copertura</i>	21
ART. 50	SOPPALCHI	22
ART. 51	SEMINTERRATI E SOTTERRANEI.....	22
ART. 52	SCALE DI USO COLLETTIVO A SERVIZIO DI PIÙ ALLOGGI E SCALE INTERNE ALLE UNITÀ IMMOBILIARI	23
ART. 53	ABBAINI LUCERNARI E APERTURE IN FALDA.....	23
ART. 54	CANNE DI VENTILAZIONE, FUMARIE E DI ALLONTANAMENTO DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE	24
ART. 55	CANNA DI ESALAZIONE E ALLONTANAMENTO DI ODORI, VAPORI O FUMI PRODOTTI DALLA COTTURA	25
ART. 56	ASPIRATORI MECCANICI-VENTOLE.....	25
SEZIONE II – REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI		26
ART. 57	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI	26
ART. 58	SCHERMATURE SOLARI	26
ART. 59	CONTENIMENTO DEI CONSUMI IDRICI	26
ART. 60	CONTROLLO DEL MICROCLIMA	26
ART. 61	INVARIANZA IDRAULICA	27
SEZIONE III - REQUISITI E PARAMETRI PRESTAZIONALI INTEGRATIVI.....		27
ART. 62	REQUISITI DEGLI EDIFICI SOGGETTI A FLESSIBILITÀ PROGETTUALE.....	27
SEZIONE IV - INCENTIVI		27
SEZIONE V –PREVENZIONE DEL RISCHIO GAS RADON GAS RADON.....		27
ART. 63	MISURE COSTRUTTIVE.....	27
SEZIONE VI – SPECIFICHE DOTAZIONI PER EDIFICI ABITATIVI E COMMERCIALI		28
ART. 64	EDIFICI ABITATIVI	28
ART. 65	EDIFICI COMMERCIALI	28
SEZIONE VII – SALE DA GIOCO		28
CAPO II - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO.....		28
ART. 66	GENERALITÀ.....	28

ART. 67	STRADE PRIVATE	29
ART. 68	PORTICI	30
ART. 69	PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE	30
ART. 70	PISTE CICLABILI	30
ART. 71	AREE PER PARCHEGGIO	31
ART. 72	PASSAGGI PEDONALI MARCIAPIEDI	31
ART. 73	PASSI CARRAI ED USCITE PER AUTORIMESSE	32
ART. 74	CHIOSCHI/DEHORS SU SUOLO PUBBLICO	32
ART. 75	SERVITÙ PUBBLICHE DI PASSAGGIO SUI FRONTI DELLE COSTRUZIONI	33
ART. 76	RECINZIONI E MURI DI CINTA	33
ART. 77	MURI DI SOSTEGNO E CIGLIONAMENTI	35
ART. 78	NUMERAZIONE CIVICA	35
ART. 79	SPAZI COMUNI ATTREZZATI PER IL DEPOSITO DI BICICLETTE	36
CAPO III TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE		36
ART. 80	GENERALITÀ	36
ART. 81	AREE VERDI	37
ART. 82	ORTI URBANI	37
ART. 83	SENTIERI	38
ART. 84	CONNESSIONI ECOLOGICHE E RETE VERDE COMUNALE	38
ART. 85	BONIFICHE E QUALITÀ DEI SUOLI	38
CAPO IV INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE		38
ART. 86	GENERALITÀ	38
ART. 87	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	39
ART. 88	DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE	39
ART. 89	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI	39
ART. 90	DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA	39
ART. 91	DISTRIBUZIONE DEL GAS	39
ART. 92	RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI	40
ART. 93	PRODUZIONE DI ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI, DA COGENERAZIONE E RETI DI TELERISCALDAMENTO	40
ART. 94	TELECOMUNICAZIONI	40
ART. 95	RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	40
ART. 96	ILLUMINAZIONE ESTERNA NEGLI SPAZI PRIVATI	41
CAPO V RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO		41
ART. 97	PUBBLICO DECORO, MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI E DEI LUOGHI	41
ART. 98	FACCIAE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO	42
ART. 99	SPORGENZE ED AGGETTI DALLE FACCIAE	43
ART. 100	ALLINEAMENTI	43
ART. 101	PIANO DEL COLORE	44
ART. 102	COPERTURE DEGLI EDIFICI	44
ART. 103	SERRAMENTI ESTERNI DEGLI EDIFICI	44
ART. 104	INSEGNE COMMERCIALI, MOSTRE, VETRINE, TENDE, TARGHE	44
104.1	<i>Generalità</i>	44
104.2	<i>Insegne commerciali e cartelloni pubblicitari</i>	45
104.3	<i>Striscioni</i>	45
104.4	<i>Vetrine</i>	45
104.5	<i>Tende</i>	45
104.6	<i>Affissioni della pubblica amministrazione Targhe</i>	46
104.7	<i>Autorizzazioni</i>	46
ART. 105	BENI CULTURALI E EDIFICI STORICI	46
ART. 106	CIMITERI MONUMENTALI E STORICI	46
ART. 107	PROGETTAZIONE DEI REQUISITI DI SICUREZZA PER I LUOGHI PUBBLICI URBANI	46
CAPO VI ELEMENTI COSTRUTTIVI		47

ART. 108	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RAMPE E ALTRE MISURE PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE.....	47
ART. 109	SERRE BIOCLIMATICHE E TETTI VERDI	47
ART. 110	IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI... ..	47
ART. 111	COPERTURE, CANALI DI GRONDA E PLUVIALI	47
111.1	<i>Manti di copertura</i>	47
111.2	<i>Lattoneria</i>	48
ART. 112	STRADE E PASSAGGI PRIVATI E CORTILI	48
ART. 113	CAVEDI, POZZI LUCE E CHIOSTRINE	48
ART. 114	INTERCAPEDINI E VESPAI	49
ART. 115	MATERIALI, TECNICHE COSTRUTTIVE DEGLI EDIFICI	49
ART. 116	PISCINE	49
ART. 117	PERGOLATI, PERGO-TENDE, GAZEBO E ARREDI DA GIARDINO.....	50
ART. 118	DEPOSITI ATTREZZI, LEGNAIE ECC.....	51
ART. 119	VANI TECNICI NEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	51
TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO		51
ART. 120	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE TRASFORMAZIONI E USI DEL TERRITORIO, E DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI	51
ART. 121	SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME REGOLAMENTARI	51
TITOLO V – NORME TRANSITORIE.....		51
ART. 122	ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO	51
ART. 123	ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO	52
ALLEGATO 1 QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI.....		53
ALLEGATO 2 DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ.....		61
ALLEGATO 3 REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA		63
ALLEGATO 4 VINCOLI E TUTELE		67
ALLEGATO 5 NORMATIVA TECNICA		71
ALLEGATO 6 REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI		77

PARTE PRIMA – PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

ART. 1 Contenuti e campo di applicazione

- 1.1** Il presente regolamento edilizio, ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali in materia, detta disposizioni relativamente agli interventi edilizi, le modalità di compilazione ed esecuzione dei progetti, la manutenzione ed il decoro degli edifici, gli aspetti igienico-sanitari d'interesse edilizio, il risparmio energetico, ecc. Si applica, fatto salvo quanto al comma successivo, a tutti gli interventi soggetti a comunicazione o titolo autorizzativo.
- 1.2** Per gli interventi edilizi di tipo conservativo da effettuare su edifici esistenti e all'interno dei NAF, le norme contenute nel Titolo III del presente regolamento non sono vincolanti quando l'intervento comporti comunque un sostanziale miglioramento della situazione igienica preesistente, sempre che sia dimostrata, con specifica relazione asseverata del progettista, l'impossibilità tecnica di effettuare l'intervento previsto in conformità alla norma. Sull'adeguatezza delle condizioni igienico-sanitarie determinate dall'intervento può pronunciarsi con proprio parere l'ATS.

ART. 2 Rimandi

- 2.1** **Definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi.** Si applicano le definizioni di cui all'Intesa fra governo, regioni e comuni del 20 ottobre 2016 e richiamate dal d.p.r. n. 380 del 2001 (riportati per comodità di consultazione nell'allegato 1).
- 2.2** **Definizione degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso.** Si applicano rispettivamente le definizioni di cui all'art. 3 del d.p.r. 380/2001.
- 2.3** **Disciplina dei titoli abilitativi, dell'esecuzione dei lavori e del certificato di conformità edilizia e di agibilità.** Si applicano i provvedimenti elencanti nell'allegato 2.
- 2.4** **Modalità di presentazione delle pratiche edilizie.** Si applica la modulistica edilizia unificata vigenti alla data di presentazione della pratica.
- 2.5** **Requisiti e presupposti stabiliti dalla legislazione urbanistica e settoriale che devono essere osservati nell'attività edilizia.** In riferimento ai requisiti di seguito elencati si applicano le norme riportate nell'allegato 3:
- a. Limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini
 - b. Rispetto cimiteriale
 - c. Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)
 - d. Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)
 - e. Fascia di rispetto dei depuratori
 - f. Fascia di rispetto dei metanodotti
 - g. Accessi stradali
 - h. Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
 - i. Siti contaminati
 - j. Fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie
 - k. Invarianza idraulica
 - l. Non trovano applicazione, in quanto riferite ad aspetti non presenti sul territorio comunale:
 - Servitù militari
 - Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi

- Fascia di rispetto del demanio marittimo
- Intorni aeroportuali

2.6 Vincoli e tutele. In riferimento ai vincoli di seguito elencati si applicano le norme riportate nell'allegato 4:

- a. C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)
- b. C.2 Beni paesaggistici
- c. C.3 Rischio idrogeologico
- d. C.4 Vincolo idraulico
- e. C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale
- f. C.8 Tutela qualità dell'aria

2.7 Normativa tecnica. In riferimento ai parametri di seguito elencati si applicano le norme riportate nell'allegato 5:

- a. D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)
- b. D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica
- c. D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
- d. D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico
- e. D.5 Sicurezza degli impianti
- f. D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni
- g. D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto
- h. D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici
- i. D.9 Tutela dal rumore ed isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici
- j. D.10 Produzione di materiali da scavo
- k. D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)
- l. D.12 Prevenzione inquinamento luminoso
- m. D.13 Obbligo installazione ricariche elettriche

2.8 Requisiti tecnici e prescrizioni specifiche per alcuni insediamenti o impianti. Si applicano le norme riportate nell'allegato 6:

- a. E.1 Strutture commerciali
- b. E.2 Strutture ricettive
- c. E.3 Strutture per l'agriturismo
- d. E.4 Impianti di distribuzione del carburante
- e. E.5 Sale cinematografiche
- f. E.6 Scuole e servizi educativi
- g. E.7 Enti del Terzo settore
- h. E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande
- i. E.9 Impianti sportivi
- j. E.10 Strutture termali
- k. E.11 Strutture sanitarie
- l. E.12 Strutture veterinarie

PARTE SECONDA DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

CAPO I – SUE, SUAP E ORGANISMI TECNICI CONSULTIVI

ART. 3 Sportello Unico per l'Edilizia (SUE)

- 3.1** L'Amministrazione comunale si compone di strutture organizzate per la gestione unitaria dei procedimenti disciplinati dalla Legge e dal presente Regolamento; in applicazione dell'art. 5 del D.P.R. 380/2001 ed ai fini della semplificazione degli stessi, tale servizio è garantito dallo Sportello Unico per l'Edilizia.
- 3.2** Lo Sportello Unico per l'Edilizia, tramite la propria struttura organizzativa, svolge le attività di informazione, di ricezione delle comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni o istanze edilizie, nonché di adozione di ogni atto comunque denominato in materia edilizia.
- 3.3** Lo Sportello Unico per l'Edilizia si rapporta e si coordina anche con le attività delle altre strutture competenti in attività inerenti i titoli edilizi, le convenzioni urbanistiche, i piani di attuazione e gli accordi di programma.
- 3.4** Lo Sportello Unico per l'Edilizia rappresenta il punto di coordinamento tra il soggetto interessato, l'Amministrazione Comunale e gli altri Enti ed Amministrazioni chiamati a pronunciarsi in ordine all'attività edilizia disciplinata dalla Legge e dal presente Regolamento.

ART. 4 Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

- 4.1** Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è il punto di riferimento territoriale univoco competente in materia di procedure inerenti attività economiche, ovvero qualunque attività produttiva di un bene o di un servizio, incluse le attività commerciali, di somministrazione, le attività economiche svolte in forma artigianale o industriale, le attività agricole, le attività turistico ricettive ed in genere le attività che configurino la realizzazione di un bene materiale o di un servizio.
- 4.2** Lo SUAP è obbligatorio ed ha la funzione di coordinare le singole fasi del procedimento e di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di quelle delle amministrazioni che intervengono nel procedimento stesso, ivi comprese quelle preposte alla tutela dell'ambiente, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute o della pubblica incolumità.
- 4.3** La presentazione delle domande, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni da parte di soggetti giuridici e/o concernenti attività produttive sono presentati in modalità telematica. La presentazione delle pratiche avviene secondo le indicazioni fornite sul sito internet istituzionale del Comune di Gazzaniga www.comune.gazzaniga.bg.it.

ART. 5 Commissione per il Paesaggio

- 5.1** La Commissione Comunale per il Paesaggio rappresenta l'organo tecnico-consultivo del Comune chiamato ad esprimere pareri obbligatori, non vincolanti – salvo diversa disposizione di legge -, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e nelle altre materie elencate nel successivo comma. I provvedimenti adottati in difformità dal parere espresso dalla Commissione devono essere adeguatamente motivati.

- 5.2** La Commissione per il Paesaggio esprime il proprio parere nell'ambito dei seguenti procedimenti:
- a. rilascio dell'autorizzazione paesaggistica prevista dal D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, ancorché semplificata ai sensi del D.P.R. n. 31/2017, per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite al Comune dall'art. 80 della L. R. 11 marzo 2005 n. 12;
 - b. in tutti i casi citati dall'articolo 81 della L. R. 11 marzo 2005 n. 12;
 - c. irrogazione delle sanzioni amministrative in materia paesaggistica;
 - d. accertamenti di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - e. per l'espressione del giudizio di impatto paesistico relativo ai progetti che modificano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, qualora l'incidenza superi la soglia di rilevanza, applicando i criteri e gli indirizzi dettati dalla Deliberazione della Giunta regionale 08/11/2002, n. 7/11045; è facoltà dell'Amministrazione competente verificare le tabelle e l'eventuale documentazione legate al determinazione della soglia di rilevanza, ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 08/11/2002, n. 7/11045;
 - f. rilascio di provvedimenti a sanatoria ex art. 32 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47;
 - g. pareri nei casi previsti dalle norme regolamentari vigenti;
 - h. in tutti i casi previsti dalle Norme Tecniche di Attuazione del PGT;
- 5.3** Il responsabile del procedimento ha facoltà, qualora lo ritenga utile per una corretta e compiuta istruttoria dei procedimenti autorizzativi, di chiedere il parere della Commissione per il paesaggio anche nei casi non previsti dalla normativa vigente.
- 5.4** La composizione e il funzionamento della Commissione per il paesaggio sono regolati da apposita delibera di giunta comunale.
- 5.5** Nell'esprimere il proprio parere la Commissione per il Paesaggio tiene conto della coerenza degli interventi in progetto con i principi, le prescrizioni e i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, al fine di garantire la tutela complessiva del territorio.
- ART. 6** **Durata della commissione, decadenza, incompatibilità, conflitto d'interesse dei commissari e funzionamento**
- 6.1** Per quanto concerne la composizione, nomina, competenze e funzionamento della stessa si rimanda alla relativa delibera di Giunta Comunale.
- ART. 7** **Disposizioni generali sui procedimenti**
- 7.1** I procedimenti per il rilascio e per il controllo dei titoli autorizzativi in materia edilizia sono disciplinati dal D.P.R. n. 380/2001, dall'art. 2 del D.lgs. n. 222/2016 e relativa tabella A, dalla L.R. n. 12/2005, dai regolamenti comunali in materia di procedimento amministrativo, dal presente regolamento e da appositi provvedimenti organizzativi in materia, interni all'Amministrazione Comunale, ai sensi dei quali sono individuati il Responsabile del procedimento competente all'adozione del provvedimento finale.
- ART. 8** **Modalità e specifiche per la presentazione e la gestione informatizzata delle pratiche**
- 8.1** Le istanze, segnalazioni e comunicazioni aventi ad oggetto l'attività edilizia sono presentate in conformità ai contenuti della modulistica unificata e standardizzata come approvata dall'Intesa Stato Regioni e fatta propria da Regione Lombardia, anche per ciò che attiene ai rispettivi atti ed elaborati da allegare alle stesse.

8.2 La presentazione delle istanze, segnalazioni e comunicazioni aventi ad oggetto l'attività edilizia, deve avvenire esclusivamente in modalità telematica tramite la compilazione on-line sul portale SUE del sito internet comunale.

8.3 Al richiedente, con il riscontro di avvenuta presentazione, viene comunicato il numero di protocollo ed il nominativo del responsabile del procedimento, unitamente all'avvio del procedimento. I termini per l'istruttoria decorrono dalla data di protocollazione da parte dello SUE.

ART. 9 Modalità di coordinamento con lo SUAP

9.1 Le pratiche edilizie relative alle attività produttive di cui al D.P.R. n. 447/1998 e successive modifiche ed integrazioni sono istruite presso lo SUAP, con la procedura prevista dal D.P.R. n. 160/2010 e da leggi e regolamenti regionali, nonché da eventuali norme comunali.

9.2 L'azione dello SUAP è integrata con quella dello SUE. Al fine di una istruttoria coordinata e integrata sotto il profilo urbanistico, edilizio, ambientale e della normativa in materia di attività produttive, delle istanze relative alle attività economiche, ovvero delle istanze di qualunque attività produttiva di un bene o di un servizio.

9.3 Il Responsabile del procedimento SUAP, ricevuta l'istanza per l'attivazione dei relativi endoprocedimenti istruttori urbanistico/edilizio e paesaggistico, ne dà tempestiva comunicazione allo Sportello Unico per l'Edilizia, nonché all'Ufficio Ecologia laddove l'attività produttiva sia subordinata a titoli abilitativi ambientali.

9.4 Lo Sportello Unico per l'Edilizia, nell'ambito dell'attività istruttoria:

- a. segnalano allo SUAP la necessità di eventuali integrazioni documentali ai fini dell'inoltro al soggetto istante;
- b. verificano e segnalano allo SUAP se ai fini urbanistico-edilizi e paesaggistici e per lo specifico procedimento sia necessaria l'acquisizione di pareri da parte di distinte unità organizzative interne o di assensi o nulla-osta da parte di Enti o altre Amministrazioni al fine dell'attivazione, da parte dello SUAP, di una Conferenza di Servizi;
- c. ove necessari nell'ambito del procedimento, istruisce e predispone i provvedimenti per l'acquisizione delle deliberazioni di competenza della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale;
- d. comunicano tutti gli adempimenti necessari, sotto il profilo urbanistico edilizio, alla conclusione dell'iter.

9.5 Qualora il procedimento richieda il rilascio di un provvedimento espresso, il Responsabile dello SUE provvede alla redazione degli atti di assenso edilizi e paesaggistici aventi valore di titoli endoprocedimentali quali parte integrante della determinazione conclusiva a cura del Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

ART. 10 Specifiche tecniche per gli elaborati

10.1 Gli elaborati allegati alle richieste di titoli edilizi devono rappresentare in modo chiaro ed esaustivo l'intervento in progetto. Devono inoltre consentire la verifica del rispetto delle prescrizioni dettate dal PGT, dalle norme nazionali e regionali, dal presente regolamento.

10.2 La richiesta di titoli abilitativi edilizi sarà integrata dagli elaborati di seguito elencati. L'elenco ha valore indicativo: gli elaborati effettivamente presentati dovranno essere in grado di assicurare le prestazioni di cui al co. 1:

- a. relazione illustrativa;
- b. repertorio degli atti di disciplina urbanistica e dei vincoli gravanti sull'area di intervento;

- c. documentazione catastale;
- d. documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
- e. verifica analitica dei parametri e degli indici edilizi;
- f. planimetria di inquadramento territoriale, estesa ad un contesto adeguato in relazione alle caratteristiche del progetto;
- g. profili altimetrici estesi al contesto (in caso di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione);
- h. piante e sezioni in scale adeguate (indicativamente 1: 50) relative a:
 - rappresentazione dello stato di fatto;
 - rappresentazione dello stato di progetto;
 - rappresentazione del confronto fra stato di fatto e progetto.

10.3 La richiesta di titoli abilitativi relativi ai piani attuativi sarà integrata dagli elaborati previsti dalla d.g.r. 25 luglio 1997, n. 6/30267, e dovranno comunque assicurare le prestazioni di cui al co. 1. Dovranno essere previsti almeno:

- a. bozza di convenzione;
- b. relazione tecnico-illustrativa;
- c. documentazione catastale;
- d. elaborati di verifica di conformità alla disciplina urbanistica e di tutela:
 - repertorio degli atti di disciplina urbanistica e dei vincoli gravanti sull'area di intervento;
 - verifica analitica dei parametri e degli indici edilizi;
- e. rappresentazione dello stato di fatto dei luoghi:
 - rilievo topografico dell'area di intervento;
 - sezioni e profili altimetrici estesi al contesto;
 - documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
- f. rappresentazione del progetto:
 - Inquadramento planivolumetrico;
 - sezioni e profili altimetrici estesi al contesto, con evidenziazione delle modifiche rispetto allo stato di fatto;
 - planimetria delle aree di cessione e di asservimento;
 - norme attuative specifiche per l'area di intervento.
- g. progetto preliminare delle opere di urbanizzazione costituito da:
 - piante riportati lo stato di fatto (esteso al contesto): disegno del suolo e relativi materiali;
 - piante riportati lo stato di fatto (esteso al contesto): servizi e sottoservizi tecnologici;
 - piante di progetto: disegno del suolo e relativi materiali;
 - piante di progetto: servizi e sottoservizi tecnologici;
 - computo metrico estimativo (sulla base del Prezziario regionale dei lavori pubblici, di Regione Lombardia).

CAPO II – ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI**ART. 11 Autotutela amministrativa**

- 11.1** Il Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia può attivare lo strumento dell'autotutela amministrativa provvedendo, qualora ne ricorrano i presupposti, all'annullamento ovvero alla conformazione di un atto o di un provvedimento.
- 11.2** È possibile procedere all'annullamento di un atto o di un provvedimento per motivi di legittimità o qualora sussista un interesse pubblico.
- 11.3** Ove sussista uno specifico interesse pubblico e sia possibile procedere alla rimozione dei vizi relativi ai procedimenti amministrativi che hanno formato l'atto o il provvedimento, il Responsabile dello SUE può attivare il procedimento finalizzato alla conformazione dello stesso.
- 11.4** Il procedimento si conclude con un provvedimento conclusivo, puntualmente motivato, del Responsabile dello SUE.

ART. 12 Riesame di titoli abilitativi

- 12.1** Qualora, in forza di nuove disposizioni normative o regolamentari, nonché di nuovi elementi che comunque incidano sul procedimento siano necessarie nuove o ulteriori valutazioni relativamente ad un procedimento edilizio, anche in fase di avanzata istruttoria, il Responsabile SUE provvede all'attivazione della procedura di riesame.
- 12.2** Il riesame può essere attivato anche ad esito di sentenza del giudice amministrativo.

ART. 13 Certificato di destinazione urbanistica

- 13.1** La richiesta del certificato di destinazione urbanistica, previsto dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, viene presentata al SUE con le modalità indicate dal precedente ART. 8
- 13.2** La richiesta può essere formulata da chiunque abbia interesse a conoscere le prescrizioni urbanistiche relative ad un immobile. La richiesta di certificato di destinazione urbanistica, regolarmente sottoscritta dal richiedente, deve contenere tutti gli elementi utili per identificare l'area oggetto dell'istanza.
- 13.3** Nel certificato di destinazione urbanistica sono riportate le sole informazioni di competenza comunale relative a:
- disciplina urbanistica espressa dallo strumento urbanistico vigente, ed eventualmente in regime di salvaguardia;
 - eventuali procedure amministrative in atto.
- 13.4** Il certificato di destinazione urbanistica non riporta eventuali vincoli imposti da autorità diverse dal comune e non costituisce presunzione di edificabilità dell'area.
- 13.5** Il certificato di destinazione urbanistica è rilasciato dal responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della domanda, o secondo diversa tempistica definita dalla legislazione vigente.
- 13.6** Il certificato di destinazione urbanistica ha carattere certificativo rispetto alla disciplina in essere al momento del suo rilascio; non vincola l'Amministrazione nell'approvazione di atti che possano modificare la disciplina urbanistica e amministrativa.

ART. 14 Proroga dei titoli abilitativi

- 14.1** Nel caso in cui non sia possibile iniziare i lavori entro un anno dal rilascio del provvedimento abilitativo o terminarli entro tre anni dall'inizio (o comunque entro i termini stabiliti dalla legislazione vigente), prima delle scadenze indicate nel titolo abilitativo il titolare può richiedere motivata proroga dei relativi termini.
- 14.2** La proroga può essere concessa per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
- 14.3** Il Responsabile dello SUE provvede, entro 30 giorni dalla richiesta, alla verifica della sussistenza delle motivazioni legittimanti il provvedimento di proroga ed al rilascio del relativo provvedimento.
- 14.4** La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.
- 14.5** Nelle more del rilascio del provvedimento di proroga, qualora i termini indicati nel titolo abilitativo siano decorsi, non potrà in ogni caso essere eseguita alcuna lavorazione.
- 14.6** La proroga dei termini di inizio e fine lavori può essere richiesta una sola volta.

ART. 15 Rinnovo dei titoli abilitativi

- 15.1** La procedura di rinnovo di un titolo edilizio rappresenta una nuova richiesta e, pertanto, determina il rilascio di un nuovo titolo edilizio: quest'ultimo è pertanto subordinato alla verifica di compatibilità con la normativa urbanistico-edilizia ed i regolamenti vigenti al momento della richiesta, e all'ottenimento di tutti gli eventuali atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento previsto.
- 15.2** Ove siano intervenute modifiche in aumento delle tariffe urbanistiche, il rinnovo comporta la corresponsione del conguaglio al contributo di costruzione.

ART. 16 Conservazione dei titoli legittimanti l'attività edilizia

- 16.1** Per tutta la durata dei lavori, ossia dalla data di inizio lavori a quella di fine lavori, dovranno essere presenti in cantiere i titoli abilitativi all'esecuzione dei lavori, la denuncia dei cementi armati e copia gli elaborati progettuali relativi caricati sullo SUE. Sarà altresì presente il Piano di sicurezza e coordinamento, quando previsto.
- 16.2** I documenti di cui al co. precedente potranno essere custoditi sia in forma cartacea che digitale, purché facilmente consultabili.

ART. 17 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni

- 17.1** Il contributo per oneri di urbanizzazione e di costruzione è dovuto dal proprietario dell'immobile o da colui che abbia titolo per richiedere il rilascio del titolo abilitante all'intervento edilizio. Tale contributo è determinato in conformità con quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale da apposita delibera di consiglio comunale.
- 17.2** Nel rispetto della normativa nazionale e regionale il contributo di costruzione è determinato secondo le aliquote vigenti stabilite dal comune ed è corrisposto entro 30 giorni dalla notifica di avvenuto rilascio del permesso di costruire.

- 17.3** È consentito il pagamento rateizzato del contributo di costruzione, su richiesta dell'interessato, secondo le seguenti modalità:
- a. prima rata, pari al 50% del contributo dovuto, entro trenta giorni dalla data di notifica dell'avviso di conclusione del procedimento per il rilascio dell'atto autorizzativo;
 - b. seconda rata, pari al 25% del contributo dovuto, maggiorato dell'interesse legale per l'anno in corso, entro sei mesi dalla data di notifica dell'avviso di conclusione del procedimento per il rilascio del titolo autorizzativo;
 - c. terza rata, pari al 25% del contributo dovuto maggiorato dell'interesse legale per l'anno in corso, entro dodici mesi dalla data di notifica dell'avviso di conclusione del procedimento per il rilascio dell'atto autorizzativo.
- 17.4** A garanzia del pagamento delle rate di contributo alle scadenze indicate, è necessario prestare apposita polizza fideiussoria nella misura dell'importo complessivo del contributo dovuto. La polizza dovrà essere presentata all'atto del versamento della prima rata. La fidejussione potrà essere parzialmente ridotta in proporzione al pagamento delle rate maturate e sarà totalmente svincolata ad avvenuto pagamento del saldo del contributo stesso. La fidejussione dovrà essere prestata garantendo le condizioni stabilite dal servizio competente.
- 17.5** In caso di ritardato pagamento del contributo di costruzione, anche di singole rate, il comune ha facoltà di applicare una sanzione pecuniaria determinata, nel rispetto delle soglie di cui all'art. 42 del D.P.R. n. 380/2001, ai sensi della vigente normativa regionale.
- 17.6** Laddove il progetto comporti la corresponsione al comune del contributo straordinario previsto dall'articolo 16 comma 4 lettera d-ter) del D.P.R. n. 380/2001, il richiedente dovrà versare tale contributo, determinato dal comune, al momento del rilascio del titolo abilitativo.
- 17.7** Ai sensi dell'art. 43, comma 2 bis, della legge regionale n. 12/2005 e smi, gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettate ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione del 5 %.

ART. 18 Pareri preventivi

- 18.1** Il proprietario dell'immobile, o chi abbia titolo alla presentazione del titolo edilizio, ha facoltà di richiedere allo SUE una valutazione preliminare sull'ammissibilità dell'intervento, allegando una relazione predisposta da un professionista abilitato contenente i principali parametri progettuali necessari per un'adeguata analisi e comprensione delle opere.
- 18.2** Lo SUE esprime la propria valutazione esclusivamente per gli aspetti urbanistici, mentre non si pronuncia in merito ad aspetti di competenza di altri enti (tutela ambientale, tutela paesistica, ecc.)
- 18.3** Lo SUE esprime la propria valutazione entro il termine massimo di 45 giorni dalla presentazione della relativa istanza.
- 18.4** La documentazione allegata all'istanza di parere preliminare dovrà essere adeguata alle caratteristiche e all'entità dell'intervento e sufficiente ad illustrarne appieno tutti gli aspetti; sarà costituita almeno da:
- a. una relazione contenente:
 - la descrizione dello stato di fatto dell'immobile;
 - la descrizione dei vincoli e delle limitazioni d'uso gravanti sull'immobile;
 - la descrizione sommaria dell'intervento in progetto;
 - descrizione del modo in cui l'intervento trasformativo incide sul contesto territoriale, ambientale e paesaggistico;

- l’indicazione delle specifiche destinazioni d’uso con le eventuali variazioni previste;
- l’indicazione delle soluzioni di accesso e degli allacciamenti alle reti viarie ed ai servizi.

- b. la verifica preliminare del rispetto degli indici e dei parametri urbanistico/edilizi di zona.
- c. elaborati grafici, in scala adeguata, con la rappresentazione planivolumetrica di massima dell’intervento e delle soluzioni previste in relazione al contesto urbano ed ambientale.

18.5 È facoltà dei soggetti interessati presentare in via separata (anche preventiva) dalle pratiche edilizie la documentazione per l’espressione della valutazione paesistica del progetto.

18.6 Il rilascio di pareri preventivi è subordinato al pagamento dei diritti di istruttoria previsti da apposita deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 19 Sospensione dell’uso e dichiarazione di inagibilità

19.1 All’amministrazione Comunale, sentito il parere o su richiesta delle autorità competenti (ATS, VV.F., ecc.), compete l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio, o di parte di esso, come previsto dall’articolo 26 comma 1 del DPR 380/2001.

19.2 L’inagibilità di un alloggio ricorre quando non siano soddisfatte le condizioni di salubrità e igienicità cui agli ART. 45 e ART. 64

19.3 L’inagibilità di un alloggio ricorre altresì qualora venga accertata, attraverso apposita perizia o dichiarazione di professionista abilitato, la precarietà statica di un edificio o la stessa risulti da un sopralluogo dei vigili del fuoco, il sindaco dichiara l’inagibilità statica dell’immobile e ne ordina lo sgombero

19.4 Una volta ricevuta la richiesta di dichiarazione di inagibilità di un alloggio, l’Amministrazione Comunale verifica lo stato dei luoghi attraverso un sopralluogo. Nel caso in cui vengano riscontrate le condizioni di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione emette dichiarazione di inabitabilità e ordinanza di sgombero dei locali. L’amministrazione comunale procede, anche in assenza di domanda o segnalazione, per la tutela della salute pubblica.

19.5 Un alloggio dichiarato inagibile con ordinanza sindacale deve essere sgomberato e non potrà essere rioccupato se non dopo la realizzazione di opere che consentano l’acquisizione di una condizione adeguata di agibilità, nel rispetto delle procedure amministrative previste.

19.6 Fatto salvo l’art. 54 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26, qualora si renda necessario a tutela delle vie e degli spazi pubblici, il sindaco ingiunge agli aventi titolo l’esecuzione, sull’immobile in precarie condizioni statiche, delle opere necessarie a ripristinare le condizioni di sicurezza degli stessi spazi. Se gli intimati non vi provvedono, le opere possono essere eseguite dal Comune, a spese degli intimati.

ART. 20 Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia

20.1 Ai sensi della legislazione vigente, il Sindaco, ravvisati i motivi di sicurezza o pericolo per l’incolumità pubblica, emette ordinanza per il ripristino dei luoghi e l’eliminazione del pericolo.

20.2 Gli interventi strettamente necessari al fine di evitare un pericolo imminente per l’incolumità delle persone o per l’integrità di beni devono essere definiti da apposita perizia tecnica eseguita da un tecnico abilitato e possono essere eseguiti anche senza titolo, previa comunicazione che accerti, sotto la responsabilità personale del proprietario, del possessore o del detentore e dell’esecutore, l’effettività del pericolo. Tali opere riguardano esclusivamente la messa in sicurezza, demandando l’intervento edilizio definitivo alla presentazione di idonei titoli.

20.3 Non sono soggetti a titolo edilizio, ad eccezione delle particolari condizioni contenute nel D.lgs. n. 42/2004 e limitatamente alle sole opere provvisorie di servizio alle demolizioni e alle

rimozioni strettamente necessarie per far cessare lo stato di pericolo, gli interventi urgenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini, nonché gli interventi che si rendano necessari da parte dei privati per evitare pericoli imminenti per l'incolumità delle persone e per la stabilità degli immobili.

- 20.4** Nel caso di cui al comma precedente il proprietario o soggetto avente titolo deve dare immediata comunicazione al Sindaco in merito all'esecuzione degli interventi, fermo restando l'obbligo di presentare istanza di titolo abilitativo entro 30 giorni dall'inizio dei lavori e di acquisire le autorizzazioni a vario titolo prescritte dalla vigente legislazione, per la prosecuzione dei lavori che saranno necessari oltre la mera messa in sicurezza per l'eliminazione dei pericoli per l'incolumità pubblica.

ART. 21 Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio

- 21.1** L'Amministrazione comunale assume i principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione, responsabilizzazione di tutti gli attori dei processi decisionali in conformità ai principi e alle prescrizioni espresse dalla normativa vigente.

ART. 22 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti

- 22.1** Fatte salve le forme di partecipazione ai procedimenti urbanistici ed edilizi previste dalla vigente normativa, per opere e attrezzature pubbliche e di trasformazioni dello spazio pubblico di particolare importanza sotto il profilo della qualità architettonica e del paesaggio, nonché in relazione all'incidenza stimata sulla componente sociale, il Comune può attivare modalità di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini.

ART. 23 Concorsi di architettura

- 23.1** Per interventi trasformativi dello spazio pubblico di particolare rilevanza sotto il profilo urbano, sociale, ambientale e paesistico l'Amministrazione può promuovere il ricorso al concorso di architettura in forma aperta, anche per favorire la partecipazione di giovani progettisti.

TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI**CAPO I – NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI****ART. 24 Comunicazione di inizio lavori e variazioni**

- 24.1** La comunicazione di inizio dei lavori è obbligatoria per tutti gli interventi avviati in forza di titoli abilitativi, salvo che non sia dichiarata nel titolo abilitativo stesso.
- 24.2** Qualora si rendesse necessario differire la data effettiva di inizio lavori rispetto alla data comunicata, il titolare del titolo abilitativo è tenuto a comunicare la nuova data, nel rispetto del termine previsto dalla legislazione vigente per l'inizio lavori dalla data di rilascio del titolo abilitativo.
- 24.3** La comunicazione di inizio lavori deve essere sottoscritta dal titolare, dal direttore dei lavori, dal legale rappresentante dell'impresa assuntrice dei lavori e dal coordinatore per la sicurezza (quando previsto), per accettazione dell'incarico loro affidato.
- 24.4** La mancata o incompleta comunicazione di inizio lavori comporta la sospensione dei lavori che, ferma restando l'irrogazione della sanzione prevista dal presente Regolamento Edilizio per la mancata comunicazione dell'inizio dei lavori, potranno riprendere solo ad avvenuto adempimento.
- 24.5** Non costituisce inizio dei lavori il solo impianto di cantiere, l'esecuzione di modesti scavi e sbancamenti, ed ogni altra attività che, pur costituendo opera edilizia, non sia obiettivamente indirizzata alla realizzazione dell'intervento approvato.
- 24.6** Per le S.C.I.A. di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e per le C.I.L.A., l'inizio lavori coincide con la loro presentazione. Pertanto, devono essere contestualmente adempiuti tutti gli obblighi di legge ad esse inerenti, compresa la consegna della documentazione necessaria all'inizio dei lavori.
- 24.7** Il personale tecnico incaricato della vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, nei casi in cui proceda ad accertare la veridicità delle comunicazioni d'inizio dei lavori, redige apposito verbale.

ART. 25 Voltura dei titoli abilitativi

- 25.1** In caso di variazione del titolare del titolo abilitativo, gli interessati devono tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dal trasferimento della proprietà, inoltrare al Comune la richiesta di voltura del titolo stesso, o dare comunicazione del cambiamento in caso di titolo abilitativo autocertificato.
- 25.2** La richiesta di voltura deve essere presentata entro i termini di validità del titolo edilizio abilitativo.
- 25.3** La voltura non incide sui contenuti del titolo abilitativo e non modifica i termini di inizio e fine lavori.

ART. 26 Variazione dei soggetti responsabili dell'esecuzione dei lavori

- 26.1** Variazioni dei soggetti indicati nella comunicazione di inizio lavori devono essere tempestivamente comunicate allo SUE.
- 26.2** In caso di sostituzione del direttore dei lavori o del coordinatore della sicurezza (quando previsto) i lavori dovranno essere sospesi sino all'avvenuta comunicazione al comune dei nominativi dei nuovi soggetti incaricati.

ART. 27 Direttore dei lavori

- 27.1** È obbligatorio nominare un direttore dei lavori per gli interventi di nuova costruzione, sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia, restauri e risanamenti conservativi pesanti, manutenzioni straordinarie così come definiti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
- 27.2** In caso di interventi su componenti strutturali deve essere nominato un direttore lavori per le strutture. I ruoli di direttore lavori generale e di direttore lavori per le strutture possono essere assunti da un medesimo soggetto abilitato.

ART. 28 Interruzione dei lavori

- 28.1** In caso di interruzione dei lavori, il titolare dell'atto abilitativo dovrà garantire almeno l'esecuzione delle opere necessarie ad assicurare la stabilità delle parti costruite, per la sicurezza di persone o cose e, in generale, per la pubblica incolumità.
- 28.2** In caso di inosservanza di quanto al comma precedente, il comune emette diffida con cui ingiunge l'esecuzione, entro un termine congruo, delle opere necessarie; in caso di inadempienza il comune esegue le opere d'ufficio a spese del titolare dell'atto abilitativo
- 28.3** L'interruzione dei lavori non sospende i termini previsti dalla legge per l'esecuzione degli stessi.

ART. 29 Comunicazione di fine lavori

- 29.1** Al termine dei lavori deve essere obbligatoriamente inoltrata la SUE la relativa comunicazione di fine dei lavori. La comunicazione deve essere inoltrata entro quindici giorni dalla data di effettiva ultimazione dei lavori.
- 29.2** Sono ammesse comunicazioni di parziale ultimazione dei lavori, per le quali contestualmente sussistano le condizioni per dichiarare l'agibilità parziale, in conformità alle fattispecie di cui alla normativa vigente in materia. In tali ipotesi, il committente dovrà inoltrare al SUE una comunicazione corredata da una dichiarazione sottoscritta dal Direttore dei Lavori attestante la non sussistenza di pericoli derivanti dall'utilizzazione della parte di immobile ultimata in rapporto al permanere del cantiere, nonché un elaborato grafico su cui sono rappresentati i percorsi e le delimitazioni del cantiere ancora in essere.
- 29.3** Alla comunicazione di ultimazione dei lavori devono essere allegati tutti i documenti prescritti dal titolo abilitativo e/o da specifiche norme di settore, nonché una dichiarazione congiunta con la quale il committente e il direttore dei lavori, ciascuno per le proprie competenze e per gli obblighi spettanti, certificano la conformità dei lavori eseguiti ai titoli abilitativi edilizi ed alle eventuali varianti.
- 29.4** Alla comunicazione di ultimazione dei lavori devono essere allegati i documenti prescritti da specifiche norme di settore, la dichiarazione redatta da professionista abilitato attestante la conformità dell'opera alle norme di sicurezza, igienico sanitarie e di risparmio energetico, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate, o una dichiarazione che le stesse non hanno comportato modifica del classamento.
- 29.5** Nel caso di opere di urbanizzazione relative alla lottizzazione di aree, l'ultimazione va riferita alle disposizioni contenute nella convenzione di cui all'art. 28, quarto co. della L. 1150/42.
- 29.6** Contestualmente alla comunicazione di fine lavori dovranno essere inoltrati al competente ufficio comunale gli elaborati *as built* dell'opera realizzata, in formato CAD georeferenziato o GIS, per consentire l'aggiornamento della cartografia. Se l'intervento ha portato alla realizzazione o

alla modifica di sottoservizi su suolo pubblico, dovrà essere inoltrata, con le medesime modalità sopra indicate, anche la mappa delle reti impiantistiche e di manufatti interrati.

- 29.7** Successivamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori il personale tecnico incaricato dal comune ha facoltà di effettuare un sopralluogo volto a verificare che i lavori siano stati effettivamente ultimati in ogni loro parte, redigendo in tal caso apposito verbale.

ART. 30 Occupazione di suolo pubblico

- 30.1** L'occupazione di suolo pubblico è regolata dall'apposito Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone, al quale si rimanda.

CAPO II – NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 31 Generalità

- 31.1** È obbligatorio rispettare gli adempimenti specificati nel titolo edilizio nonché ottemperare alle prescrizioni delineate per la realizzazione dell'intervento. I soggetti indicati nella comunicazione del titolo abilitativo o nella comunicazione di inizio lavori sono responsabili, ognuno in base al proprio ruolo, della buona e regolare esecuzione dei lavori.
- 31.2** Nell'esecuzione degli interventi il committente e, se previsto, il direttore dei lavori sono tenuti a rispettare tutte le norme delineate dalle normative statali e regionali vigenti.
- 31.3** Il titolo edilizio non esime i soggetti interessati dall'adempiere agli obblighi prescritti da norme di legge e di regolamento; rimane dunque ferma la necessità di munirsi di ogni altra autorizzazione, sia di competenza del comune stesso sia di competenza di autorità diversa, preordinata all'inizio dei lavori e di effettuare tutti i necessari adempimenti connessi alla realizzazione delle opere.
- 31.4** I cantieri edili e assimilabili possono operare solo nei giorni feriali dalle 07:00 alle 18:00. L'uso di macchinari particolarmente rumorosi (seghe circolari, frese stradali, macchine per movimento terra, betoniere, compressori a scoppio, martelli pneumatici ecc.) deve essere effettuato dalle 08:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00. Tale fascia oraria può subire variazioni definite dall'amministrazione comunale con apposita ordinanza a tutela di specifiche esigenze.
- 31.5** I cantieri che necessitano di operare in orari diversi da quanto sopra indicato e i cantieri che operano a ciclo continuo dovranno essere appositamente autorizzati dal competente ufficio tecnico comunale.

ART. 32 Punti fissi di linea e di livello

- 32.1** Prima della costruzione di un edificio, il titolare del titolo edilizio può richiedere al comune la consegna dei punti fissi di allineamento e di quota.
- 32.2** La definizione dei suddetti punti viene effettuata dallo SUEAP entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, a spese del richiedente, che è tenuto anche a fornire il personale ed i mezzi necessari. Della suddetta definizione si redige verbale in doppio esemplare firmato dalle parti.
- 32.3** In caso di inadempienza del termine di cui al precedente co. 2, il richiedente può procedere alla individuazione dei punti fissi redigendo verbale e comunicandolo allo SUEAP.
- 32.4** Prima dell'inizio dei lavori di scavo per una nuova costruzione, ristrutturazione edilizia comportante demolizione parziale o totale anche senza modifiche della sagoma o per

ampliamenti che modificano il sedime del fabbricato esistente, il direttore dei lavori autocertifica l'individuazione dei punti fissi di linea e di livello ai quali egli dovrà esattamente attenersi, fatta salva la possibilità di verifiche da parte del comune.

ART. 33 Conduzione dell'area di cantiere e recinzioni provvisorie

- 33.1** Per tutta la durata dei lavori ogni cantiere deve essere recintato e organizzato in modo da essere mantenuto libero da materiali inutili, dannosi o che provochino inquinamento. Deve inoltre essere adottato ogni accorgimento per evitare danni o eccessive molestie a persone e cose. La recinzione di cantiere deve essere rispondente ai requisiti di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 ed avere aspetto decoroso.
- 33.2** I ponti aggettanti su spazi pubblici dovranno avere il primo impalcato a m 5,00 dal suolo, se aggettanti su spazi carrabili, e non inferiore a m 2,5 se aggettanti su spazi pedonali.
- 33.3** Al fine di evitare la proliferazione di piante infestanti o potenzialmente allergene, devono essere eseguiti periodici interventi di sfalcio e pulizia.
- 33.4** È vietato accatastare materiali, ovvero carichi di alcun genere, nelle aree occupate dalle chiome degli alberi per evitare danni all'apparato radicale, scorticamento dei tronchi e danni ai rami.
- 33.5** Al fine di evitare l'infestazione da zanzara e zanzara tigre, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre devono essere rispettate le seguenti prescrizioni (che sono comunque consigliate anche per gli altri mesi):
- evitare raccolte di acqua in bidoni o altri contenitori, salvo che siano dotati di coperchio (che deve rimanere chiuso); i bidoni devono essere svuotati completamente almeno ogni 3 giorni;
 - disporre i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare la formazione di accumuli d'acqua;
 - provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare la formazione di accumuli di acque meteoriche.
- 33.6** L'utilizzo, per l'attività di cantiere o per la posa di ponteggi, del suolo pubblico e/o la manomissione dello stesso deve essere preceduto da apposita concessione nella quale vengano indicate le prescrizioni cui attenersi per non danneggiare il suolo, da restituire, alla scadenza della concessione, nelle medesime condizioni in cui lo si è ricevuto. Solo dopo l'ottenimento della predetta concessione, l'area pubblica o d'uso pubblico può essere inclusa nella recinzione di cantiere, garantendo sempre la sicurezza del traffico veicolare e pedonale. Nell'esecuzione dei lavori deve essere evitato ogni imbrattamento del suolo pubblico.
- 33.7** L'attività di cantiere è vietata al di fuori dell'area perimetrata e recintata allo scopo ed è vietato ingombrare le vie e gli spazi pubblici o d'uso pubblico adiacenti al cantiere, anche se solo temporaneamente. Solo in caso di necessità comprovata dagli interessati con esplicita richiesta, il comune può autorizzare il deposito di materiali su spazi pubblici o d'uso pubblico al di fuori della recinzione di cantiere, con le cautele stabilite per i singoli casi dal competente ufficio comunale e sotto l'osservanza dei regolamenti comunali e del Codice della Strada.
- 33.8** Nel caso in cui la realizzazione dei lavori possa interessare canali o servizi pubblici a rete, il costruttore deve richiedere le prescrizioni cui attenersi al competente ufficio.
- 33.9** Qualora dall'attività di cantiere derivino effetti molesti, vibrazioni o altro per gli spazi pubblici o d'uso pubblico o per le limitrofe proprietà private, il comune può prescrivere specifiche misure per evitarli, attenuarli o attenuarne le conseguenze, anche su eventuale indicazione dell'ATS.

ART. 34 Cartelli di cantiere

34.1 All'ingresso dei cantieri edili, in posizione ben visibile dagli spazi pubblici, è obbligatoria l'affissione di un cartello chiaramente leggibile contenente almeno i seguenti dati:

- a. data e numero di protocollo del titolo abilitativo;
- b. oggetto dell'intervento;
- c. data di inizio dei lavori;
- d. termine di ultimazione dei lavori;
- e. nome del committente, del progettista, del/dei direttore/i di lavori, dell'impresa esecutrice, del coordinatore della sicurezza.

34.2 Nei casi previsti dalla normativa in materia di impianti, il cartello deve obbligatoriamente indicare il nome dell'installatore dell'impianto o degli impianti e, ove richiesto, il nominativo del progettista.

34.3 Nel caso di interventi di manutenzione ordinaria non sussiste l'obbligo del cartello di cui al presente articolo.

ART. 35 Criteri da osservare per scavi e demolizioni**35.1 Scavi**

- a. Il committente, il Direttore dei Lavori e gli altri i tecnici incaricati, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, devono assicurare la stabilità degli scavi per garantire la sicurezza degli edifici, delle strutture, degli impianti ed infrastrutture posti nelle vicinanze. A spese e cura del committente, la sicurezza degli edifici, degli impianti, di strutture ed infrastrutture eventualmente adiacenti deve comunque essere assicurata mediante operazioni di idoneo monitoraggio e di verifica in relazione alle caratteristiche dello scavo e al tipo di terreno.
- b. l'adozione di tecniche di contenimento dei fronti di scavo basate su tiranti infissi nel sottosuolo delle proprietà limitrofe può essere autorizzata solo in presenza di specifico accordo (atto pubblico debitamente registrato e trascritto) con le altre proprietà interessate.
- c. Tutto il materiale di risulta proveniente dagli scavi deve essere smaltito o riutilizzato a norma di legge.
- d. È obbligatorio accantonare gli strati fertili e superficiali del terreno, da riutilizzarsi in seguito, nelle zone interessate dalla sistemazione a verde finale. Il terreno accantonato non dovrà essere coperto da teli; dovrà essere seminato ad erba (graminacee e leguminose) al fine di contenere lo sviluppo delle piante infestanti e/o allergeniche.

35.2 Demolizioni

- a. Al fine di evitare pericoli a persone e/o cose i materiali di risulta provenienti da cantieri dove si svolgono opere di demolizione devono essere movimentati con le dovute precauzioni e, se necessario, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare il sollevamento delle polveri.
- b. Tutto il materiale di risulta proveniente dalle demolizioni deve essere smaltito o riutilizzato a norma di legge.
- c. Nel caso di demolizione parziale devono essere salvaguardate la stabilità, l'uso e il decoro della residua parte della costruzione.

ART. 36 Misure di cantiere e eventuali tolleranze

36.1 Il presente regolamento assume le definizioni di tolleranze di cantiere espresse dal DPR 380/2001 e ss.mm.ii.

- 36.2** Quando ricorrono le condizioni sopra indicate non vi è l'obbligo di presentare ulteriori elaborati grafici o comunicazioni e pertanto non sussiste la condizione di variante al progetto.
- ART. 37 Sicurezza e controllo nei cantieri: misure per la prevenzione dei rischi nella fase di realizzazione dell'opera**
- 37.1** La sicurezza e il controllo del cantiere sono disciplinati dal D.lgs. n. 81/2008, a cui il presente regolamento rimanda; la vigilanza è affidata agli enti ed organismi individuati dalla medesima normativa.
- 37.2** Qualora ne ravvisi la necessità per ragioni di sicurezza e/o di igiene pubbliche il comune può emettere diffida per l'adozione, entro un congruo termine, delle cautele necessarie; in caso di inadempienza, dispone la loro esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.
- ART. 38 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici**
- 38.1** In caso di ritrovamenti di presumibile interesse paleontologico, archeologico, storico od artistico gli stessi devono essere posti a disposizione delle Autorità competenti con le modalità di cui al D.lgs. n. 42/2004 fornendo altresì tempestiva comunicazione al comune. I lavori devono essere immediatamente sospesi nelle aree e per le lavorazioni che comportano il rischio di danneggiare le cose ritrovate, ferme restando le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
- 38.2** Con riferimento agli interventi di bonifica da ordigni bellici si richiamano le procedure tecnico-amministrative di cui al D.lgs. n. 81/2008 come modificato dalla Legge n. 177/2012.
- ART. 39 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori**
- 39.1** Le condizioni per l'occupazione del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori sono disciplinate dal Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone, approvato con delibera di consiglio comunale, alla quale si rimanda.
- 39.2** Lo stato *ante operam* dei luoghi eventualmente interessati dai lavori edili deve essere ripristinato entro il termine di ultimazione dei lavori.
- 39.3** Gli impianti e gli spazi pubblici adiacenti al cantiere devono sempre essere mantenuti in piena efficienza; in particolare, gli spazi pubblici antistanti agli ingressi di cantiere dovranno essere tempestivamente puliti in caso i mezzi in transito rilascino materiali. A questo riguardo, le ruote dei mezzi in uscita dal cantiere dovranno essere preventivamente lavate se sporche di terra.
- 39.4** In caso di interventi di manomissione dello spazio pubblico il comune può richiedere una apposita fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata da società di intermediazione finanziaria iscritta all'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385/1993. L'importo della fideiussione deve essere pari al costo delle opere di sistemazione dell'area (sbancamenti, opere fondazionali, palificate, ecc.) determinato sulla base di apposito computo metrico estimativo, sottoscritto dal committente e dal Direttore dei Lavori e verificato dal competente Ufficio comunale, in modo tale da garantire i costi necessari al ripristino dello stato dei luoghi.
- 39.5** Qualora il committente non provveda autonomamente alle opere di ripristino, la fideiussione di cui sopra verrà utilizzata dal comune, previa diffida, per effettuare le opere di messa in sicurezza del sito non effettuate.
- 39.6** La fideiussione sarà restituita alla fine dei lavori.

TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

CAPO I – DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO

ART. 40 Disposizioni generali

- 40.1** Il presente Capo definisce i requisiti generali che gli edifici devono soddisfare per lo svolgimento delle funzioni a cui sono destinati.
- 40.2** Le disposizioni del presente Capo si applicano agli edifici di nuova costruzione, agli interventi di ristrutturazione edilizia comportante demolizione con ricostruzione senza rispetto della sagoma, agli ampliamenti. Per tutti gli altri tipi di intervento sono ammesse deroghe, quando previste dai successivi articoli, per dimostrata impossibilità di applicazione della norma. La deroga è rilasciata dall'autorità competente in materia.

SEZIONE I – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEGLI EDIFICI

ART. 41 Distanze tra gli edifici

- 41.1** I distacchi tra edifici sono misurati con le modalità indicate dalle definizioni tecniche uniformi, riportate in allegato.
- 41.2** Per quanto non definito dal piano di governo del territorio, si applicano, ad eccezione che nei NAF, le seguenti distanze:
- nel caso di edifici antistanti fra loro, quando almeno una delle due pareti sia finestrata, $2/3$ del fronte maggiore, e comunque non inferiore a m 10;
 - nel caso di fronti prospicienti di uno stesso edificio, quando almeno uno di essi sia finestrato non inferiore a m 10. Tale distanza può essere ridotta a m 5 qualora si tratti di finestre di ambienti di servizio.
- 41.3** Le costruzioni accessorie esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, e che non superino l'altezza di m 2,5, non rilevano ai fini delle distanze fra gli edifici, fatto salvo quanto previsto dal DM 2 aprile 1968, n. 1444.
- 41.4** La distanza fra gli edifici all'interno delle aree soggette a piano attuativo sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel presente articolo, nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

ART. 42 Distanze dai confini

- 42.1** Le distanze dai confini sono misurate con le modalità indicate dalle definizioni tecniche uniformi.
- 42.2** Per quanto non definito dal piano di governo del territorio, e ad eccezione che nei NAF, la distanza dei fronti del fabbricato dai confini del lotto non sarà inferiore a m 5. È ammessa l'edificazione sul confine di proprietà, o comunque a distanze inferiori a m 5, in presenza di convenzionamento con i confinanti, mediante atto registrato e trascritto. Restano in ogni caso fatte salve le distanze minime fra gli edifici.

ART. 43 Misurazione dell'altezza dell'edificio

- 43.1** L'altezza degli edifici è misurata con le modalità indicate dalle definizioni tecniche uniformi.
- 43.2** Nel caso di fronti su terreni in declivio, l'altezza viene misurata a partire dal punto più basso individuabile lungo il perimetro dell'edificio.

- 43.3** Non concorrono a definire l'altezza dell'edificio:
- a. i vani tecnici, purché arretrati del fronte dell'edificio in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici;
 - b. i piani attici, purché arretrati dal fronte dell'edificio di una distanza non inferiore a quella del piano attico stesso. I piani attici sono comunque considerati piano ai fini urbanistici;
 - c. i parapetti ciechi delle coperture piane, se di altezza non superiore a m 1,10;
 - d. le strutture e gli impianti connessi ai processi produttivi, limitatamente agli edifici ubicati in zone urbanistiche destinate dal PGT alle attività produttive.

ART. 44 Salubrità e isolamento dal terreno

44.1 Salubrità dei terreni

- a. È vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito di immondizie, letame o altro materiale insalubre che abbia potuto in ogni modo inquinare il suolo, se non dopo aver proceduto al risanamento del terreno.
- b. L'avvenuto risanamento deve essere certificato dall'autorità competente in materia igienico-sanitaria, previa acquisizione dei pareri tecnici ritenuti necessari.
- c. Se il terreno sul quale si intendono realizzare opere edilizie è umido o soggetto all'invasione di acque superficiali o sotterranee, si deve procedere preventivamente alla realizzazione di adeguati drenaggi, fino alla sua completa bonifica.

44.2 Isolamento dal terreno

- a. Qualsiasi edificio deve essere adeguatamente isolato dall'umidità del suolo e da quella derivante da agenti atmosferici.
- b. I locali abitabili posti al piano terreno, indipendentemente dalla quota del pavimento rispetto al terreno circostante (a sistemazione avvenuta), debbono avere il piano di calpestio su solaio strutturale. Il solaio deve essere distaccato dal terreno stesso a mezzo di intercapedine aerata.
- c. Qualora i locali abitati risultino anche solo parzialmente al di sotto della quota del terreno circostante, deve essere prevista un'intercapedine aerata che li circonda per tutta la parte interrata.
L'intercapedine avrà una cunetta più bassa del pavimento dei locali interni, ed una larghezza pari ad un terzo della sua altezza.
- d. I pavimenti verso terra debbono essere isolati mediante materiale impermeabile in strati continui.
- e. Il solaio dei locali, abitabili o non, deve essere sempre posto ad un livello superiore a quello della falda freatica.

ART. 45 Requisiti generali di illuminazione e aerazione

45.1 I locali con permanenza di persone devono essere dotati di ventilazione e illuminazione naturali come definita nei successivi ART. 46 e ART. 47 .

45.2 Possono usufruire di aero-illuminazione solo artificiale:

- a. i locali destinati ad uffici, la cui estensione non consente una adeguata aero-illuminazione naturale;
- b. i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative nonché i pubblici esercizi;
- c. i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di aero-illuminazione;
- d. i locali destinati a servizi igienici, gli spogliatoi e i ripostigli;

- e. i locali non destinati alla permanenza di persone;
- f. i bagni secondari delle abitazioni;
- g. gli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale.

45.3 Per il ricorso a sistemi di illuminazione e ventilazione artificiali si farà riferimento alle specifiche norme di settore.

45.4 Sono fatte salve diverse disposizioni dell’Autorità Sanitaria, con particolare riferimento agli ambienti pubblici, commerciali, luoghi di lavoro, etc.

ART. 46 Illuminazione naturale diretta

46.1 Al fine di assicurare un adeguato soleggiamento gli alloggi con affaccio finestrato su un solo lato non devono essere orientati verso nord. È pertanto vietata la realizzazione di alloggi con tale affaccio in cui l’angolo formato tra la linea di affaccio e la direttrice est-ovest sia inferiore a 30°.

46.2 La superficie finestrata verticale utile non deve essere inferiore al 12,5% (1/8) della superficie del pavimento dello spazio abitativo utile. Negli ambienti la cui profondità superi di 2,5 volte l’altezza del voltino della finestra, misurata dal pavimento, la superficie utile finestrata dovrà essere incrementata fino a raggiungere il 25% della superficie di pavimento; non sono comunque ammesse di profondità dei locali eccedenti 3,5 volte l’altezza del voltino dal pavimento.

46.3 Per gli edifici ultimati prima del 1985 è ammessa una superficie finestrata inferiore a quella di cui al comma precedente, purché in grado di assicurare in un fattore medio di luce diurna non inferiore allo 0,018 Lux misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale ad una altezza di metri 0,90 dal pavimento. Il soddisfacimento di tale requisito dovrà essere dimostrato da apposita relazione a firma di un tecnico esperto in illuminotecnica.

46.4 Per il calcolo della superficie finestrata si utilizzerà la luce netta architettonica dell’apertura; le porte di ingresso costituiscono superficie finestrata utile solo se il rapporto tra area della superficie vetrata e la superficie architettonica dell’apertura è maggiore di 0,5.

46.5 Negli spazi di abitazione le aperture zenitali possono essere ricomprese nel calcolo del rapporto illuminante quale sistema integrativo per il raggiungimento del requisito minimo dell’illuminazione per non più del 30%. (DGR n.6/46917 del 3.12.1999, art.124).

46.6 Il ricorso a “tunnel solari” non è ammesso per il raggiungimento dei rapporti di illuminazione richiesti.

46.7 In presenza di schermature solari fisse la superficie finestrata utile ai fini della verifica dei rapporti illuminanti andrà decurtata della quota corrisponde alla proiezione sulla finestra della parte fissa di tali apprestamenti (montanti, traversi, doghe) e dello spessore delle doghe, in caso queste siano mobili.

ART. 47 Ventilazione naturale diretta

47.1 Gli alloggi devono essere progettati e realizzati in modo che le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo, prodotti dalle persone, rilasciati dai materiali e da processi di combustione non costituiscano un rischio per il benessere e la salute delle persone ovvero per la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli alloggi medesimi. Si ritiene che tali condizioni siano soddisfatte quando siano assicurate le superfici finestrate apribili nella misura non inferiore a 1/10 della superficie utile del locale.

47.2 Il servizio igienico principale degli alloggi deve essere areato naturalmente, con finestra con superficie apribile non inferiore a mq 0,50. Possono usufruire della sola aerazione artificiale i

bagni secondarie i bagni di destinazioni diverse dalla residenza. Possono altresì usufruire di aerazione artificiale i bagni, anche principali, all'interno dei NAF.

47.3 Per il calcolo della superficie finestrata si utilizzerà la luce netta architettonica dell'apertura. Nel caso di finestre scorrevoli tale superficie verrà decurtata della superficie di sovrapposizione delle ante.

47.4 Negli interventi di nuova costruzione e di demolizione con ristrutturazione si dovranno garantire riscontri d'aria su fronti opposti.

47.5 Il rapporto aerante deve essere soddisfatto attraverso finestre verticali.

ART. 48 Requisiti per l'installazione di apparecchi a gas

48.1 In ogni locale ove non vi sia aerazione naturale continua è proibita l'installazione di apparecchi di combustione a fiamma libera.

48.2 L'installazione avverrà nel rispetto della norma UNI CIG 7129, ovvero della normativa vigente alla data di installazione.

ART. 49 Prevenzioni dei rischi di caduta dall'alto

49.1 Parapetti

a. I parapetti devono essere realizzati in materiali solidi e devono resistere alla forza di spinta prevista dalla normativa sovraordinata, in relazione alla destinazione d'uso.

b. Gli affacci su dislivelli di maggiori m 0,50 devono essere protetti da idonei parapetti, di altezza non inferiore a m 1,10.

c. Le finestre avranno parapetti di altezza non inferiore a m 1,00.

d. I parapetti dovranno opporre una resistenza alla spinta conforme a quanto previsto dalla normativa sovraordinata (DM 14/01/2008 e DM 17.01.2018, che specificano i carichi di progetto in base all'uso dell'edificio; norme UNI).

49.2 Dispositivi in copertura

a. I nuovi edifici, qualunque sia la destinazione funzionale, devono essere dotati di dispositivi per consentire l'accesso in sicurezza alla copertura nei casi di successive manutenzioni. Si rimanda, su questo tema, alla normativa di settore (D.Lgs. 81/2008, DDG Lombardia 119/2009, Circolare Regione Lombardia 4/SAN/2004 del 23/01/2004).

b. L'installazione di sistemi anticaduta è obbligatoria nei casi di interventi di manutenzione delle strutture di copertura, anche qualora l'intervento preveda l'installazione di ponteggi o altri elementi di protezione individuale; ciò al fine di garantire condizioni di sicurezza per eventuali successivi interventi manutentivi. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma gli interventi che comportano la ricorso del manto e/o interventi limitati a porzioni della copertura e gli interventi su edifici accessori quali box, ripostigli esterni, e similari, se di limitate dimensioni, per i quali trovano comunque applicazioni le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008

c. Nei nuclei storici devono essere adottati, salvo impedimento tecnico da documentare, i ganci sottocoppo.

d. In generale, nella progettazione dei sistemi anticaduta, dovranno essere privilegiate, compatibilmente con le caratteristiche architettoniche dell'edificio, soluzioni di protezione collettiva in luogo dei dispositivi di protezione individuale.

e. Nella zona di accesso alla copertura deve essere posta una targa da cui risultino l'obbligo dell'uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, l'identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio.

- f. La manutenzione dei dispositivi è a carico del proprietario dell'edificio o di chi ne ha titolo.
- g. Per l'accesso dall'esterno alla copertura deve essere assicurata la disponibilità di adeguato spazio per ponteggio, trabattello, ecc.
- h. I lucernari non pedonabili degli edifici produttivi devono essere dotati di una rete anticaduta inglobata nel vetro del serramento.

ART. 50 Soppalchi

- 50.1** L'altezza utile, sia per la parte sottostante che per la parte soprastante i soppalchi, non potrà essere inferiore a m 2,10 fra pavimento finito e soffitto finito; in tal caso, e fino ad altezze di m 2,30, la superficie del soppalco non supererà 1/3 della superficie del locale. In caso di soffitto con travetti a vista, l'altezza di m 2,10 sarà misurata all'intradosso del travetto, mentre l'altezza di m 2,30 potrà essere misurata all'intradosso dell'assito, purché sia assicurata l'altezza di m 2,10 all'intradosso del travetto.
- 50.2** Qualora l'altezza come sopra definita, sia per il locale sottostante che per il locale soprastante, sia superiore a m 2,30, la superficie del soppalco potrà raggiungere 1/2 della superficie del locale.
- 50.3** Entrambe le parti, soprastante e sottostante, devono aver un affaccio totalmente aperto.
- 50.4** Il vano principale e secondario determinati dalla realizzazione del soppalco devono soddisfare i rapporti aeroilluminanti; debbono inoltre essere assicurati tutte le caratteristiche ed i requisiti previsti dal presente regolamento, ad eccezione dell'altezza. Le solette del soppalco non devono limitare o ridurre la funzionalità della superficie finestrate

ART. 51 Seminterrati e sotterranei

- 51.1** Definizioni:
 - a. Locali seminterrati: locali posti ad al piano il cui pavimento si trova a una quota inferiore, anche solo in parte, a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova, anche solo in parte, a una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio;
 - b. Locali sotterranei: locali posti ad al piano in cui sia il pavimento che il soffitto sono interamente al di sotto della quota del terreno circostante il fabbricato.
- 51.2** Le possibilità e le condizioni d'uso dei locali seminterrati sono disciplinate dalla l.r. 10 marzo 2017, n. 7, alla quale si rimanda.
- 51.3** I locali seminterrati e sotterranei possono sempre essere destinati ad usi che comportino permanenza di persone quali servizi igienici, magazzini di vendita, uffici, mense, esercizi pubblici, ambulatori, laboratori artigianali (fatte salve le particolari normative vigenti per le specifiche destinazioni) quando abbiano i seguenti requisiti:
 - a. altezza e superficie minima utile secondo gli indici previsti da specifiche normative di settore per le diverse destinazioni;
 - b. dispositivi tecnici tali da assicurare sia lateralmente che interiormente una buona impermeabilizzazione e ventilazione delle superfici: detti requisiti sono da ritenersi soddisfatti quando i locali abbiano vespaio di m 0,50 di altezza, pavimento unito ed impermeabile, muri protetti efficacemente contro l'umidità del terreno;
 - c. adeguate condizioni di aeroilluminazione diretta come previsto agli ART. 46 e ART. 47 ; in alternativa, qualora sia tecnicamente impossibile assicurare l'aeroilluminazione naturale, è ammesso il condizionamento ambientale che assicuri i requisiti illuminazione e ventilazione artificiale previsti dalle norme di settore;
 - d. scarico regolamentare delle acque residue in collettori che non possono dar luogo a rigurgiti;

- e. idonee canne di ventilazione sfocianti oltre il tetto;
- f. le condutture eventualmente presenti devono essere adeguatamente isolate e protette;
- g. in relazione alle specifiche destinazioni, ottenere le previste autorizzazioni in materia di sicurezza, prevenzione, igiene del lavoro, etc.

ART. 52 Scale di uso collettivo a servizio di più alloggi e scale interne alle unità immobiliari

- 52.1** Le scale di uso collettivo che collegano più di due piani, compreso il piano terra, devono essere aerate e illuminate direttamente dall'esterno a mezzo di finestre di superficie non inferiore a mq 1 per ogni piano servito. Potrà essere consentita la sola illuminazione dall'alto a mezzo di lucernario la cui apertura deve essere pari a mq 0,40 per piano servito, fino ad un massimo di tre piani. Gli eventuali infissi devono essere comodamente e agevolmente apribili allo scopo di consentire anche una corretta ventilazione. Nei vani scala è vietato realizzare l'apertura di finestre per l'areazione di locali contigui.
- 52.2** Le scale devono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa, essere sempre dotate di corrimano ad una altezza non inferiore a m 0,90 e non superiore a 1,00.
- 52.3** È vietata l'apertura delle porte in adiacenza al gradino della rampa; la distanza fra i punti più vicini fra il primo gradino della rampa in discesa e la soglia del vano porta non potrà essere inferiore a m 0,50.
- 52.4** La larghezza della rampa e dei pianerottoli delle scale ad uso collettivo deve essere commisurata al numero dei piani e degli alloggi serviti, comunque non deve essere inferiore a m 1,20, riducibili a m 1,00 per le costruzioni fino a 2 piani e/o ove vi sia servizio di ascensore.
- 52.5** Nei casi di scale che collegano locali interni di abitazioni o che collegano vani abitativi con cantine o sottotetti dello stesso alloggio può essere consentita una larghezza di rampa fino a m 0,80.
- 52.6** Le scale a chiocciola sono ammesse solo all'interno delle unità immobiliari e devono avere un'apertura di diametro non inferiore a 1,20 m.
- 52.7** I gradini delle scale devono avere
- a. alzata minima cm 16, massima cm 18; l'altezza massima dell'alzata è consentita in progetti di ristrutturazione;
 - b. pedata definita in funzione dell'alzata secondo la formula $2a+p=62\div 64$, dove "a" è l'alzata e "p" è la pedata.
- 52.8** Per il collegamento di più alloggi le scale devono essere interrotte con idonei pianerottoli, almeno ogni 10 alzate, che per le nuove costruzioni non devono essere di lunghezza inferiore a m 1,20.
- 52.9** Nelle nuove costruzioni la scala d'accesso all'alloggio, se unica, deve essere coperta e dovrà inoltre essere chiusa su ogni lato qualora sia l'unico collegamento per alloggio sviluppato su più di due piani
- 52.10** Sono escluse dalla regolamentazione di cui al presente articolo le scale di sicurezza per le quali si applicano le vigenti norme specifiche.

ART. 53 Abbaini lucernari e aperture in falda

- 53.1** Lucernari, abbaini ed aperture in falda dovranno rispettare i seguenti requisiti:
- a. essere coerenti con la composizione architettonica dell'edificio e con il contesto paesaggistico circostante;

- b. occupare una superficie, in proiezione, non superiore al 10% della falda. Dergoghe possono essere concesse al solo scopo di garantire il soddisfacimento dei rapporti aeroilluminanti e per garantire la coerenza con la composizione architettonica d’insieme;
- c. rispettare le distanze dai comignoli previste dal presente regolamento.

53.2 In caso di recupero dei sottotetti, l’altezza degli abbaini non è inclusa nella volumetria per la determinazione dell’altezza media ponderale di cui all’art. 63 della l.r. 12/2005.

ART. 54 Canne di ventilazione, fumarie e di allontanamento dei prodotti della combustione

54.1 Tutti gli impianti a focolare devono essere collegati a camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio, alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica specifica.

54.2 Ogni canna fumaria, singola o collettiva, deve essere isolata dalle altre, prolungata oltre la copertura e terminare con un comignolo solido e opportunamente assicurato, conforme alle norme vigenti in materia di impianti termici ed antincendio.

Si riportano di seguito, a puro titolo esemplificativo, schemi indicativi per il posizionamento dei comignoli in ottemperanza a quanto previsto dalla norma UNI 7129, che costituisce la norma di riferimento. Tali schemi dovranno essere verificati a cura del progettista della struttura.

Quote di sbocco per tetti con pendenza > 10°

	Area di rispetto		
	Sistema fumario operante in depressione	Sistema fumario operante in pressione	Cappe aspiranti
Altezza sopra il colmo	500 mm	500 mm	500 mm
Distanza misurata ortogonalmente rispetto alla superficie del tetto	1300 mm	500 mm	500 mm

Quote di sbocco in prossimità di ostacoli: ostacolo privo di aperture

	Area di rispetto		
	Sistema fumario operante in depressione	Sistema fumario operante in pressione	Cappe aspiranti
Altezza sopra il colmo	<=2000 mm	<= 1200 mm	<= 1200 mm
Quota di sbocco	500 mm	500 mm	500 mm

	Area di rispetto		
	Sistema fumario operante in depressione	Sistema fumario operante in pressione	Cappe aspiranti
Altezza sopra il colmo	> 2000 mm	> 1200 mm	> 1200 mm
Quota di sbocco	1000 mm	500 mm	500 mm

Quote di sbocco in prossimità di ostacoli: ostacolo con aperture

	Area di rispetto		
	Sistema fumario operante in depressione	Sistema fumario operante in pressione	Cappe aspiranti
Altezza sopra il colmo	<= 3000 mm	<= 2500 mm	<= 3000 mm
Quota di sbocco	500 mm	500 mm	500 mm

	Area di rispetto		
	Sistema fumario operante in depressione	Sistema fumario operante in pressione	Cappe aspiranti
Altezza sopra il colmo	3000 mm <H< 5000 mm	2500 mm <H< 4000 mm	2500 mm <H< 5000 mm
Quota di sbocco	Deve superare il filo superiore dell’apertura		

	Area di rispetto		
	Sistema fumario	Sistema fumario	Cappe aspiranti

	operante in depressione	operante in pressione	
Altezza sopra il colmo	> 5000 mm	<= 400 mm	> 5000 mm
Quota di sbocco	1000 mm	500 mm	500 mm

Quote di sbocco in prossimità di lucernari

	Area di rispetto		
	Sistema fumario operante in depressione	Sistema fumario operante in pressione	Cappe aspiranti
Distanza dal filo superiore o laterale di aperture o finestre	1000 mm	600 mm	600 mm
Distanza dal filo inferiore di aperture o finestre	3000 mm	2500 mm	2500 mm
Altezza sopra aperture e finestre	1000 mm	1000 mm	1000 mm

Quote di sbocco in prossimità di abbaini

	Area di rispetto		
	Sistema fumario operante in depressione	Sistema fumario operante in pressione	Cappe aspiranti
Distanza laterale dall'abbaino	1500 mm	600 mm	600 mm
Altezza sopra il colmo della struttura dell'abbaino	1000 mm	600 mm	600 mm
Distanza frontale dall'abbaino	3000 mm	2500 mm	2500 mm

54.3 Qualora, per impossibilità tecnica o normativa (p.e. vincoli di tutela) non sia possibile rispettare le condizioni di cui al comma precedente, impossibilità che deve essere analiticamente documentata, sono ammesse soluzioni alternative purché sia garantita un'adeguata dispersione dei fumi e delle esalazioni dall'abitazione e senza creare molestia a terzi.

54.4 Le canne dovranno essere inglobate nell'edificio; se per impedimenti tecnici dovessero essere a vista, dovranno essere integrate nell'architettura dell'edificio.

ART. 55 Canna di esalazione e allontanamento di odori, vapori o fumi prodotti dalla cottura

55.1 Gli odori, i vapori ed i fumi prodotti da apparecchi di cottura devono essere captati ed allontanati per mezzo di idonee cappe, collegate a canne di esalazione, oltre il tetto. Per i requisiti costruttivi, calcolo delle sezioni, tipologia costruttiva e messa in opera le canne di esalazione sono assimilabili alle canne fumarie.

55.2 È ammesso il ricorso a cappe di aspirazione con filtri che non necessitano dell'esalazione all'esterno dell'edificio.

ART. 56 Aspiratori meccanici-ventole

56.1 È vietato l'utilizzo di aspiratori meccanici che convogliano le esalazioni quando nel locale siano installati più apparecchi a combustione o vi siano aperture di condotti secondari di canne collettive non sigillate.

56.2 È vietata l'installazione di aspiratori meccanici nei condotti principali delle canne collettive.

56.3 La possibilità di installare aspiratori meccanici verso l'esterno (ventola) è consentita solo nelle civili abitazioni esistenti quando vi sia la comprovata impossibilità di installare un'idonea cappa collegata ad una canna di esalazione, dimostrata tramite una relazione tecnica asseverata di un professionista abilitato.

SEZIONE II – REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI**ART. 57 Efficiamento energetico degli edifici**

- 57.1** Si rimanda alle norme vigenti, nazionali e regionali, che disciplinano le prestazioni energetiche degli edifici.

ART. 58 Schermature solari

- 58.1** Si definisce schermatura solare ogni dispositivo atto a regolare l'incidenza della radiazione solare sul serramento al fine di migliorare il comfort termico e visivo nei locali. La schermatura solare è un dispositivo applicato all'esterno dei serramenti in modo da intercettare la radiazione solare incidente sul serramento durante il periodo estivo e, allo stesso tempo, a consentire l'irraggiamento solare invernale. Rientrano in questa categoria, a titolo esemplificativo, frangisole, tapparelle, tende da sole, veneziane o pergole. Sono escluse le persiane ad ante cieche. Le schermature solari sono obbligatorie su tutti i lati dell'edificio ad eccezione dei lati con orientamento a nord, entro un margine di +/- 30 gradi rispetto all'asse est-ovest.

- 58.2** L'applicazione di schermature solari è obbligatoria nei casi di:

- a. nuova costruzione e demolizione con ricostruzione;
- b. ristrutturazioni edilizie coinvolgenti il 100% della superficie disperdente;
- c. in tutti gli altri casi di ristrutturazione, quando compatibile con le caratteristiche architettoniche dell'edificio;
- d. nei casi di manutenzione in cui si sostituiscano i serramenti e quando compatibile con le caratteristiche architettoniche degli edifici.

- 58.3** I requisiti di schermatura della radiazione solare possono essere rispettati anche con superfici vetrate a controllo solare o soluzioni fisse, quali aggetti, mensole, terrazzi ecc.

- 58.4** L'eventuale richiesta di deroga alle presenti disposizioni deve essere accompagnata da opportuna relazione giustificativa, a dimostrazione degli effettivi vincoli oggettivi contrastanti: in questo caso il progettista deve comunque presentare un'adeguata soluzione alternativa al fine di ottenere vantaggi energetici equivalenti.

ART. 59 Contenimento dei consumi idrici

- 59.1** È obbligatoria l'adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici. Le cassette devono essere dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e il secondo compreso tra 5 e 7 litri. Per gli edifici esistenti, tali disposizioni si applicano nel caso di rifacimento dell'impianto idrico-sanitario.

- 59.2** L'approvvigionamento idrico alle colonne wc degli edifici di nuova costruzione dovrà essere realizzato, preferibilmente, tramite le seguenti modalità (o tramite la combinazione delle stesse): acque meteoriche, acque di prima falda, acque grigie recuperate dagli scarichi dell'edifici (reflui provenienti da lavabi, docce e scarichi degli elettrodomestici).

- 59.3** Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, è obbligatoria l'adozione di rubinetterie dotate di miscelatore aria e acqua.

ART. 60 Controllo del microclima

- 60.1** Al fine di ridurre le isole di calore possono essere adottate le seguenti soluzioni:

- a. "tetti verdi" (ovvero tetto giardino o giardino pensile), una copertura edilizia dotata di vegetazione xerofila idonea, secondo quanto prescritto dalla norma UNI11235/2015;

- b. fioriere di grandi dimensioni integrate nelle facciate e idonee a ospitare arbusti e piccoli alberi, dotate di impianto di irrigazione a goccia o subirrigazione;
- c. sistemazioni a terra, anche mediante interventi di de-pavimentazione, volti alla messa a dimora di piante erbacee, arbustive ed arboree in corrispondenza delle porzioni di pavimentazione dove maggiore è l'incidenza solare.

60.2 Le componenti di cui alla lettera “b” dell'articolo precedente non si computano ai fini delle distanze, quando lo sporto è inferiore a m 1,50, fatte salve le limitazioni del Codice Civile.

ART. 61 Invarianza idraulica

61.1 Si applica il Regolamento Regionale n. 7/2017 e s.m.i. e le indicazioni operative definite dal D.O.S.R.I.

61.2 Se lo scarico delle acque meteoriche avviene in recettori quali corsi d'acqua o fognatura è necessario verificare con l'ente gestore eventuali valori di portata ammissibile diversi rispetto a quelli standard stabiliti dalla normativa regionale.

SEZIONE III - REQUISITI E PARAMETRI PRESTAZIONALI INTEGRATIVI

ART. 62 Requisiti degli edifici soggetti a flessibilità progettuale

62.1 Negli edifici pubblici o che svolgono servizi pubblici e negli edifici per uffici saranno adottate, per quanto possibile, misure per garantire la flessibilità nell'uso degli spazi. Con flessibilità si intende l'attitudine degli spazi ad essere riconfigurati per adattarsi a forme d'uso diverse da quelle per le quali sono stati inizialmente concepiti, senza interventi edilizi invasivi.

62.2 Particolare attenzione dovrà essere posta al posizionamento delle strutture e alla distribuzione degli impianti, preferendo impianti modulari, con i componenti di alimentazione dei singoli ambienti (collettori per i pannelli radianti; quadri di alimentazione degli impianti elettrici; ecc.) accessibili dagli spazi comuni ed il più possibile affiancati a livello di orizzontamento, in modo che ciascun ambiente possa facilmente essere sconnesso dal punto di alimentazione di una unità immobiliare e connesso a quella adiacente. Saranno previsti appositi cunicoli e asole per gli impianti, facilmente accessibili dagli spazi comuni.

SEZIONE IV - INCENTIVI

62.3 Sono recepiti nel presente regolamento gli incentivi disciplinati da norme, regolamenti, leggi sia regionali che nazionali.

62.4 Le coibentazioni termiche applicate alle pareti esterne degli edifici esistenti in caso di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione edilizia, realizzate entro uno spessore massimo di cm 25, non sono computate ai fini del calcolo delle distanze fra edifici, dai confini e dalle strade, fatte salve le distanze minime previste dal Codice Civile.

SEZIONE V -PREVENZIONE DEL RISCHIO GAS RADON GAS RADON

ART. 63 Misure costruttive

63.1 Le modalità di intervento per la tutela della salute umana dai rischi di esposizione al gas Radon sono definite dal D.lgs. 101/2020 e dal Decreto della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia n. 12678 del 21/12/2011, a cui si rinvia.

63.2 L'adozione di sistemi di costruzione tali da eliminare o ricondurre a livelli di sicurezza l'esposizione della popolazione al gas Radon è obbligatoria nei casi di nuova costruzione e di

intervento di ristrutturazione dei piani terra o interrati, e manutenzione straordinaria e ordinaria dei pavimenti.

Sezione VI -

SEZIONE VI – SPECIFICHE DOTAZIONI PER EDIFICI ABITATIVI E COMMERCIALI

ART. 64 Edifici abitativi

- 64.1** Gli alloggi dovranno soddisfare, in generale, i requisiti di cui al Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975, Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione.
- 64.2** In ogni caso, gli edifici, per potersi considerare agibili, devono disporre al loro interno, in misura adeguata alla loro destinazione, almeno dei seguenti servizi fondamentali:
- a. riscaldamento;
 - b. distribuzione dell'acqua potabile;
 - c. distribuzione dell'energia elettrica;
 - d. raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e delle acque nere, con autorizzazione dell'ente gestore;
 - e. ventilazione e illuminazione naturale, nella misura definita ai precedenti ART. 46 e ART. 47
 - f. locali o spazi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, ove necessario.

ART. 65 Edifici commerciali

- 65.1** Le dotazioni di servizi previste per gli edifici commerciali dalla normativa vigente devono essere raggiungibili internamente all'unità immobiliare stessa, o comunque attraverso passaggi chiusi. Tale prescrizione non si applica agli edifici commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento qualora venga dimostrata l'impossibilità tecnica della loro attuazione.
- 65.2** L'altezza minima dei locali destinati alla permanenza di persone è di m 2,70.

SEZIONE VII – SALE DA GIOCO

- 65.3** Si rimanda alla normativa vigente (legge regionale n. 8 del 21 ottobre 2013, "Norme per la prevenzione e il gioco d'azzardo patologico", e la delibera n. 1274 del 24 gennaio 2014, "Distanza dai luoghi sensibile per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito").

CAPO II - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

ART. 66 Generalità

- 66.1** Il progetto e la realizzazione degli spazi pubblici dovranno essere improntati a criteri di:
- a. armonizzazione con il contesto;
 - b. minimizzazione delle superfici pavimentate;
 - c. facilità di fruizione da parte di portatori di handicap;
 - d. facilità ed economicità delle manutenzioni.
- 66.2** Dovrà essere sempre privilegiata la continuità dei tracciati pedonali e ciclabili rispetto agli spazi veicolari, con opportuni accorgimenti nella conformazione delle sedi stradali, nella collocazione delle piante e nell'uso dei colori.

- 66.3** Gli spazi pedonali saranno dotati di sistemi per agevolare la percorrenza in autonomia di persone con limitazioni sensoriali.
- 66.4** Nella realizzazione di nuove strade e nel rifacimento del manto delle strade esistenti si utilizzeranno, di preferenza, asfalti di tipo fonoassorbente, almeno nei tratti con criticità acustiche come evidenziati dal Piano di variante della zonizzazione acustica comunale.
- 66.5** Le superfici degli spazi pubblici devono essere sagomate in modo da favorire l'allontanamento delle acque senza creare pozzanghere.
- 66.6** All'interno del centro abitato le strade (pubbliche e private) e i percorsi e gli spazi ciclo-pedonali devono essere illuminati.
- 66.7** Nelle zone a prevalente destinazione residenziale, o in prossimità di servizi pubblici, gli attraversamenti della carreggiata saranno preferibilmente realizzati alle quote dei marciapiedi, e raccordati al piano della carreggiata con adeguate rampe.
- 66.8** Per tutte le opere pubbliche, prima della loro presa in carico da parte dell'Amministrazione comunale dovranno essere forniti gli elaborati *as built*, su supporto informatico georeferenziato (dwg o shape) per permettere l'aggiornamento della cartografia,
- 66.9** Ad esclusione delle aree verdi di cui all'ART. 81 tutti gli interventi di cui ai successivi articoli sono soggetti al parere della polizia locale.

ART. 67 Strade private

- 67.1** I proprietari delle strade private devono effettuare la manutenzione delle stesse.
- 67.2** Nelle nuove lottizzazioni i proprietari di strade private con servitù di pubblico transito sono tenuti, prima della loro apertura al traffico, a stipulare con il Comune una convenzione, da sottoporre alla giunta comunale, che stabilisca quali siano gli oneri a carico del proprietario.
- 67.3** Le strade e i viali privati devono garantire buone condizioni di visibilità, di sicurezza e di accessibilità. È altresì richiesta la presenza di opere di raccolta e smaltimento delle acque piovane ed idoneo impianto di illuminazione.
- 67.4** La larghezza delle carreggiate delle strade private:
- a servizio di insediamenti residenziali: se a doppio senso non dovrà essere minore di m 6,00; se a senso unico, non minore di 3,50 m;
 - a servizio di insediamenti commerciali o produttivi: se a doppio senso non dovrà essere minore di m 7; se a senso unico, non minore di 4 m; raggio di curvatura misurato sulla mezzzeria della careggiata, non minore di m 10.
- 67.5** Le strade dovranno avere il marciapiede almeno su un lato, con dimensioni adeguate al rispetto delle norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche.
- 67.6** Le strade a fondo chiuso dovranno avere adeguati spazi di manovra per l'inversione di marcia.
- 67.7** Le strade private su cui non insistono servitù pubbliche possono essere chiuse con cancello, sbarra, paracarro a scomparsa od altri idonei impianti. Per ragioni di sicurezza la chiusura può essere prescritta dal comune.
- 67.8** Le prescrizioni di cui ai commi precedenti si applicano sempre nei casi di strade di nuova costruzione; nel caso di interventi su strade esistenti possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, a quanto sopra prescritto, compatibilmente con le condizioni di fattibilità.

- 67.9** Ogni via, strada, viale, vicolo, piazza, largo e simili posti sulla rete stradale, comprese le strade private, purché aperte al pubblico, deve avere la propria denominazione in quanto area di circolazione.
- 67.10** I documenti progettuali dovranno comprendere elaborati, nelle scale adeguare e opportunamente quotati, al fine di consentire la verifica delle caratteristiche geometriche e dimensionali delle strade.
- 67.11** Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, e per la disciplina delle strade pubbliche e di uso pubblico, si rimanda al Codice della Strada.

ART. 68 Portici

- 68.1** È ammessa la costruzione di portici destinati al pubblico transito e fronteggianti vie o spazi pubblici o di uso pubblico. I portici e le gallerie devono essere integrati nell'edificio; deve essere assicurato il collegamento di tutti i loro elementi con quelli dei portici o delle gallerie contigui o vicini.
- 68.2** È prescritto l'uso di materiali di pavimentazione antiscivolo. Dovrà essere assicurato il raccordo con marciapiedi e spazi pedonali in continuità in modo da evitare il determinarsi di barriere architettoniche o situazioni di potenziale pericolo per i pedoni.
- 68.3** Nel caso di portici aperti al pubblico transito, anche se realizzati su area privata, si devono prevedere caditoie tali da convogliare le acque piovane in fognatura, al fine di escludere la formazione di umidità nelle murature degli edifici.
- 68.4** I portici e le gallerie devono essere adeguatamente illuminati e mantenuti in condizioni di sicurezza e decoro a cura e spese dei proprietari.
- 68.5** Per le aree porticate e per i percorsi coperti aperti al pubblico passaggio il comune, sentiti gli uffici competenti ed acquisito l'eventuale parere della Commissione Paesaggio, può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, i rivestimenti e le tinteggiature.
- 68.6** Fatte salve differenti pattuizioni con il comune gli spazi porticati, le gallerie e i pubblici passaggi di proprietà privata devono essere mantenuti a cura e spese dei proprietari.

ART. 69 Piazze e aree pedonalizzate

- 69.1** Nei progetti che riguardano la ripavimentazione di spazi pubblici si dovranno utilizzare materiali compatibili con il singolo contesto architettonico, con particolare riguardo ai NAF. Dovranno essere massimizzate le superfici a verde, anche con interventi di de-pavimentazione degli spazi esistenti.
- 69.2** Le superfici di calpestio sono sagomate in modo da favorire il deflusso e il convogliamento delle acque meteoriche, al fine di evitare possibili ristagni.

ART. 70 Piste ciclabili

- 70.1** Le piste ciclabili saranno realizzate preferibilmente in sede propria, rialzata rispetto al piano della carreggiata. Quando ciò non sia tecnicamente possibile è ammessa la soluzione a raso, purché lo spazio riservato risulti adeguatamente segnalato e limitato da idonei paletti.
- 70.2** Le piste ciclabili, qualora siano destinate ad un solo senso di marcia, devono avere la larghezza minima di m 1,50; le piste a due sensi di marcia devono aver larghezza minima di m 2,50. Nel caso di nuovi percorsi ciclopedonali realizzati su sedi esistenti sarà ammessa, previo parere favorevole del Comando di Polizia Locale, una riduzione per brevi tratti della larghezza sopra

indicata, a fronte di documentate necessità e difficoltà tecniche che impediscano il rispetto delle citate soglie minime.

- 70.3** La pavimentazione deve essere realizzata con l'impiego di materiale antisdrucchiolevole, compatto ed omogeneo.
- 70.4** Le piste ciclabili devono essere provviste di apposita segnaletica verticale e orizzontale come previsto dal Codice della Strada.
- 70.5** Gli attraversamenti stradali, utilizzati per mettere in comunicazione diversi tronconi di pista ciclabile, saranno preferibilmente in sede rialzata.
- 70.6** In corrispondenza di spazi ed edifici pubblici, nonché alle fermate del servizio di trasporto pubblico, le piste ciclabili saranno dotate, salvo impedimenti tecnici, di spazi esterni per la sosta e il parcheggio.

ART. 71 Aree per parcheggio

- 71.1** Gli spazi per parcheggi pubblici o di quelli gravati da pubblica utilità devono soddisfare le esigenze degli utenti, garantendo tutte le caratteristiche costitutive previste dal Regolamento di attuazione del Codice della strada, in ordine alla dimensione dei parcheggi, della segnaletica orizzontale e verticale, ai loro accessi in entrata ed in uscita dalla viabilità interna o esterna.
- 71.2** I parcheggi devono avere una pavimentazione in asfalto o altro materiale idoneo alla sosta degli automezzi e un sistema di caditoie per la raccolta e lo smaltimento dell'acqua meteorica che eviti stagnazioni o dispersioni dirette nel terreno; dovranno inoltre essere dotati di idoneo sistema di illuminazione ben distribuito e atto a garantire la fruibilità dei parcheggi in sicurezza.
- 71.3** Nella realizzazione dei parcheggi pubblici devono essere previsti:
- a. posti auto funzionali al superamento delle barriere architettoniche, nella misura di n. 1 ogni 20 posti, con idonea segnalazione (punto 4.2.3 del D.M. n. 236 del 1989, LR 6/89, D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503) e raccordati con i percorsi pedonali di entrata ed uscita dal parcheggio;
 - b. colonnine di ricarica per veicoli elettrici per n. 2 stalli per parcheggi con capienza pari o superiore a 20 Posti.
- 71.4** Le aree destinate a parcheggio, sia pubblico che privato, superiori a 5 stalli, dovranno essere, salvo impedimenti oggettivi, equipaggiate con alberi di specie autoctone. Gli alberi saranno disposti in quantità e modi atti a garantire il più possibile l'ombreggiatura della superficie pavimentata.

ART. 72 Passaggi pedonali marciapiedi

- 72.1** Le strade di nuova formazione e, laddove possibile, quelle esistenti, sono munite di marciapiedi o passaggi pedonali pubblici o da assoggettare a servitù di passaggio pubblico, realizzati in conformità con le norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche.
- 72.2** I marciapiedi:
- a. avranno larghezza non inferiore m 1,50 e, limitatamente a brevi tratti o alla presenza di ostacoli, non inferiore a m 1;
 - b. quando fronteggiano i portici, potranno avere larghezza ridotta a m 1; qualora il portico abbia larghezza superiore a m 2,50 il marciapiede potrà essere omissivo;
 - c. dovranno essere sopraelevati rispetto alla sede stradale. Qualora ciò non sia tecnicamente possibile, è ammessa la soluzione a raso, purché lo spazio riservato ai pedoni risulti adeguatamente segnalato e limitato da idonei paletti.

- 72.3** Eventuali griglie o pozzetti non dovranno avere fessure con larghezza o diametro superiore a cm 2; le griglie ad elementi paralleli devono essere poste con gli elementi ortogonali al senso di marcia.
- 72.4** Gli attraversamenti pedonali e ciclabili dovranno sempre essere segnalati secondo le disposizioni del Codice della Strada.
- 72.5** I marciapiedi interrotti da passaggi carrabili devono essere allineati e opportunamente collegati tra loro mediante apposite strisce pedonali, conformi al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di attuazione, idonee a garantire la sicurezza della circolazione dei pedoni.

ART. 73 Passi carrai ed uscite per autorimesse.

- 73.1** L'accesso dei veicoli alle proprietà private da strade e spazi pubblici è consentito, nel rispetto del Codice della strada, tramite passi carrabili a raso o comportanti l'adattamento dei marciapiedi. La realizzazione di passi carrai è soggetta ad autorizzazione, previo assenso dell'ente proprietario della strada.
- 73.2** I passi carrai dovranno essere arretrati di almeno m 4,00 dalla sede stradale (intesa come insieme dei vari apparati costitutivi: carreggiata, marciapiede, aiuole ecc.), sia pubblica che privata, fatte salve eventuali deroghe consentite dalla legge in relazione all'adozione di sistemi automatici di apertura nelle zone con traffico estremamente limitato e valutando il contesto anche con eventuale acquisizione di pareri specifici.
- 73.3** L'apertura di nuovi passi carrabili, sia in assenza che in presenza di marciapiedi, non può avvenire ad una distanza inferiore a m 12,00 dall'intersezione stradale più vicina.
- 73.4** L'accesso dalle strade alle autorimesse a quota diversa dalla strada deve essere assicurato, sull'area privata, a mezzo di rampe antisdrucchiolevoli con pendenza non superiore al 20%, eventualmente dotate di scalinata o di percorsi dentati per i pedoni.
- 73.5** Qualora lo spazio privato sia utilizzato come parcheggio aperto al pubblico o per attività produttive o commerciali e di deposito, il numero, la posizione e l'ampiezza dei passi carrabili devono essere idonei a contemperare le esigenze del traffico in entrata ed in uscita con quelle di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.
- 73.6** I cancelli pedonali o carrabili devono aprirsi verso l'interno della proprietà privata.
- 73.7** Le presenti norme si applicano ai passi carrai di nuova formazione e alla modifica dei passi carrai esistenti, fatti salvi, per questi ultimi, oggettivi impedimenti.

ART. 74 Chioschi/dehors su suolo pubblico

- 74.1** Edicole, chioschi e dehors sono strutture temporanee soggette ad autorizzazione da parte del servizio SUAP. Non concorrono alla verifica degli indici edilizi. possono essere collocati sugli spazi pedonali e sui marciapiedi solo nelle porzioni eccedenti il necessario spazio per il reale flusso pedonale.
- 74.2** Le strutture di cui al precedente comma:
- a. devono armonizzarsi, per dimensioni, caratteristiche architettoniche e colori al contesto in cui si collocano, e mantenute costantemente in condizioni di decoro a cura e spese dei proprietari;
 - b. devono essere costituite da strutture rimovibili senza danno allo spazio pubblico. La reversibilità dell'opera dovrà essere dimostrata in sede di richiesta di autorizzazione;

- c. non devono costituire impedimento od ostacolo alle persone disabili con deambulazione assistita o non vedenti. L'installazione della segnaletica verticale di qualsiasi genere deve essere percepibile ai non vedenti e non arrecare ingombro al passaggio;
- d. non devono costituire ostacolo all'intervento sui sottoservizi dai pozzetti stradali;
- e. non devono costituire ostacolo al normale deflusso e convogliamento delle acque;
- f. non possono prevedere l'installazione di altoparlanti o apparecchiature di diffusione sonora;
- g. devono rispettare le disposizioni del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione.

74.3 Le strutture di cui al comma 1 avranno dimensioni di m 6x3; dimensioni maggiori saranno valutate da parte degli uffici comunali.

74.4 A seguito della rimozione dei chioschi o dehors deve essere eseguito il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del concessionario.

ART. 75 Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni

75.1 Al Comune è riservata la facoltà di applicare nelle proprietà private, previo avviso agli interessati, gli indicatori stradali e gli apparecchi per i servizi collettivi, previa l'osservanza delle seguenti disposizioni:

- a. l'installazione degli indicatori e degli apparecchi non deve costituire barriera visiva di disturbo del traffico o essere pericolosa per i pedoni;
- b. i proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopra citati; non possono coprirli o nasconderli e sono tenuti al loro ripristino qualora vengano distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili;
- c. gli indicatori e gli apparecchi predetti possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a tutela soltanto qualora non esistano ragionevoli alternative e con le attenzioni rese necessarie dalle caratteristiche delle costruzioni stesse e dell'ambiente.

ART. 76 Recinzioni e muri di cinta

76.1 La realizzazione di recinzioni su confine stradale dovrà rispettare le prescrizioni del Codice della Strada.

76.2 La realizzazione di recinzioni è soggetta all'ottenimento del permesso di costruire; è ammesso il ricorso alla SCIA per recinzioni in ferro a semplice disegno o rete metallica su piantini in ferro, senza muri. Il rilascio del titolo abilitativo può essere accompagnato da prescrizioni al fine di garantire migliori condizioni di sicurezza e di inserimento ambientale del nuovo manufatto.

76.3 Nelle nuove recinzioni e, in caso di rifacimento completo, nelle recinzioni esistenti dovranno essere inseriti in modo armonico e coerente con i caratteri della recinzione, i manufatti per contatori e per il contenimento delle immondizie.

76.4 È consentita la realizzazione e l'inserimento nelle recinzioni di pensiline a protezione degli ingressi pedonali a condizione che le stesse siano adeguatamente integrate nella tipologia e nelle dimensioni della recinzione e che non sporgano sulla pubblica via.

76.5 È vietato alterare il profilo naturale del terreno con riporti in corrispondenza delle recinzioni.

76.6 Eventuali apparecchiature di video sorveglianza e di apertura telecomandata dei cancelli devono essere opportunamente protette e inserite nel disegno della recinzione.

76.7 Le recinzioni non devono inibire passaggi, sentieri e percorsi di interesse pubblico; in caso ciò non risulti possibile dovranno essere garantite soluzioni alternative equivalenti per consentire il transito pubblico.

- 76.8** Salvo diversa previsione del PGT e quanto riportato al successivo comma, all'interno del Tessuto Urbano Consolidato le recinzioni ed i muri di cinta dovranno rispettare i seguenti parametri:
- a. essere dimensionate in relazione alla funzione che svolgono.
 - b. essere realizzate in materiali non pericolosi e durevoli e non ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione;
 - c. in caso di terreno in pendenza la recinzione deve avere un profilo a gradoni, che, rispettando l'altezza massima prescritta, si raccordi con i manufatti esistenti;
 - d. avere altezza massima non superiore a m 2 (con la parte opaca di altezza non maggiore di m 0,50) con riferimento dalla quota del marciapiede o, in assenza, della sede stradale esistente, oppure ancora della quota del terreno; dovranno comunque uniformarsi, per quanto possibile, per dimensioni e materiali a quelle dei lotti adiacenti, al fine di mantenere l'unità compositiva. In caso di assenza di un carattere prevalente nel contesto saranno da preferire le recinzioni a semplice disegno.
 - e. nel caso risulti necessario realizzare muri di contenimento di terrapieni in corrispondenza del confine da recintare, tali muri saranno considerati equivalenti alla parte opaca della recinzione e su di essi potrà essere impostata la recinzione metallica, di altezza non superiore a m 1,50.
 - f. recinzioni esistenti realizzate con tipologie e materiali ritenuti caratteristici e significativi del luogo, quali ad esempio quelle realizzate in pietra nei nuclei di antica formazione o per gli edifici con valore storico testimoniale nelle zone agricole, dovranno essere mantenute, oppure in caso di demolizione la ricostruzione dovrà essere fedele nelle dimensioni e nelle tipologie;
 - g. nel caso di lotti a destinazione produttiva è ammessa per le recinzioni un'altezza di m 2,5, potranno essere interamente cieche, per documentate esigenze della produzione. Le recinzioni completamente cieche sanno finite, esternamente, ad intonaco stollato o mascherate con vegetazione. Potrà essere valutata l'ammissibilità di moduli prefabbricati sentita la commissione per il paesaggio;
 - h. Eventuali soluzioni diverse rispetto a quanto definito alle lettere del presente comma, per quanto riguarda trasparenza e tipologia possono essere ammesse qualora sia dimostrato loro positivo inserimento ambientale e la rispondenza a specifiche esigenze dell'insediamento posto nell'area da recingere.
- 76.9** All'interno dei NAF le recinzioni saranno consentite solo sui perimetri delle aree di pertinenza degli edifici considerati unitariamente, indipendentemente dai frazionamenti delle proprietà, e dovranno essere realizzate con i materiali e nelle forme tipiche del luogo. Se non visibili dalle vie pubbliche potranno essere realizzate in ferro a semplice disegno e mascherata con siepe, e di altezza non superiore a mt 1,5
- 76.10** Salvo diversa previsione del PGT, all'esterno del Tessuto Urbano Consolidato le recinzioni ed i muri di cinta sono ammessi alle seguenti condizioni:
- a. le recinzioni sono ammesse solo mediante siepi costituite con essenze arbustive autoctone con portamento naturale, il tracciato delle quali deve integrarsi con le altre presenze arboree e il disegno poderale del luogo e del contesto;
 - b. le aree di pertinenza degli edifici, intese come ambiti strettamente funzionali alla destinazione d'uso, potranno essere realizzate recinzioni con reti metalliche e piantini in ferro o legno infissi nel terreno con fondazioni isolate, ovvero con ringhiera in ferro a semplice disegno, se mitigate con formazioni arboree a portamento naturale; altezza massima m 1,50;

- c. in presenza di edifici produttivi che, per il tipo di produzione, necessitano di recinzioni ad alta protezione potranno essere autorizzate recinzioni in profilati di ferro mitigate con formazioni arboree a portamento naturale; altezza massima m 1,70;
- d. in presenza di allevamenti a stabulazione all'aperto potranno essere ammesse staccionate di legno o metallo con altezza massima di m 1,20 con aggiunta di rete quando il tipo di animale allevato lo richieda; altezze superiori potranno essere ammesse sempre per particolari esigenze di allevamento e la loro autorizzazione sarà automaticamente revocata al termine dell'attività che l'ha determinata. Le recinzioni in rete metallica lungo il confine dell'allevamento (considerato nel suo insieme) dovranno essere accompagnate da siepi disposte in modo da integrarle con il paesaggio;
- e. in presenza di recinzione con rete metallica questa dovrà essere staccata dal terreno per almeno 20 cm fatti salvi i casi in cui sia posta a protezione di allevamenti di piccoli animali, per consentire la libera circolazione della fauna selvatica;
- f. in caso di piano naturale di campagna non orizzontale, l'altezza delle recinzioni è da intendersi quale media geometrica.

76.11 Le prescrizioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso di recinzioni a carattere temporaneo per lo svolgimento dell'attività pastorale.

76.12 Se non diversamente specificato nel Regolamento di polizia idraulica, le recinzioni, in presenza di corsi d'acqua, dovranno essere poste ad una distanza non inferiore a 10 m dal piede dell'argine o dal ciglio della sponda incisa, dovranno essere amovibili per non pregiudicare l'accesso all'alveo e non dovranno costituire impedimento per l'accesso all'acqua da parte della fauna selvatica locale.

ART. 77 Muri di sostegno e ciglionamenti

77.1 Fatte salve le limitazioni del PGT alla modifica dell'andamento naturale del terreno, i muri di sostegno dei terrapieni potranno avere un'altezza non superiore a m 1,50.

77.2 I muri di sostegno saranno realizzati, o quanto meno rivestiti, in pietra (preferendo le pietre locali o a queste simili). Dovranno essere a firma di un tecnico abilitato alla progettazione di opere strutturali. Sul lato a monte dovrà essere realizzato un vespaio con ciottoli o pietrame per la raccolta delle acque (onde ridurre la spinta sul manufatto) e il lato a valle avrà fori per lo scarico.

77.3 È ammessa la formazione di ciglionamenti aventi altezza non superiore a m 1,20. Il profilo definito dai cigli delle scarpate dovrà sovrapporsi a quello naturale del pendio.

77.4 È ammessa la formazione di terre rinforzate e terre armate. Quando non vi siano impedimenti tecnici, le terre rinforzate saranno preferibili alle terre armate.

ART. 78 Numerazione civica

78.1 Qualora nell'ambito degli interventi edilizi siano previsti nuovi ingressi da aree pubbliche o ad uso pubblico il titolare del titolo abilitativo edilizio deve richiedere al Comune l'assegnazione dei relativi numeri civici.

78.2 La comunicazione di cui al comma 1 è obbligatoria anche nel caso in cui gli interventi comportino la soppressione di numeri civici. In caso di demolizioni senza ricostruzione o di eliminazione di accessi esterni il proprietario è obbligato, previa comunicazione, a riconsegnare al Comune i numeri civici affinché siano annullati.

78.3 I numeri civici e i loro eventuali subalterni devono essere apposti a cura e spese del proprietario, utilizzando materiale resistente, secondo le sagome e le forme più idonee al contesto.

- 78.4** Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso dalla strada, preferibilmente a destra di chi la guarda dallo spazio pubblico, a un'altezza variabile da due metri a tre metri e deve essere mantenuto nella medesima posizione perfettamente visibile e leggibile a cura del proprietario.
- 78.5** Le eventuali variazioni della numerazione civica già assegnata, previa notifica all'interessato, sono realizzate a spese del comune, fatti salvi i casi in cui la richiesta di variazione viene effettuata dal proprietario.
- 78.6** In caso di demolizione dell'edificio, di soppressione di porte esterne di accesso pedonale o di variazione della numerazione civica, il proprietario comunica al comune, entro quindici giorni, i numeri civici in precedenza assegnatigli, affinché siano soppressi.
- 78.7** Nel rispetto del vigente regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità, gli Amministratori dei condomini, nominati ai sensi dell'Art. 1129 del Codice Civile, sono tenuti ad apporre nei pressi dell'entrata dell'edificio da loro amministrato idonea targhetta di dimensioni massime cm 15x20, fissata in modo stabile, riportante il proprio recapito professionale e numero telefonico, affinché possano essere contattati nei casi di emergenza. La targhetta può essere applicata anche all'interno dell'edificio, purché sia facilmente visibile dalla strada.

ART. 79 Spazi comuni attrezzati per il deposito di biciclette

- 79.1** Negli interventi di nuova costruzione e di demolizione con ricostruzione dovranno essere ricavati spazi protetti per il deposito delle biciclette, di dimensioni adeguate ai potenziali utenti.

CAPO III TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE

ART. 80 Generalità

- 80.1** La scelta delle specie da utilizzarsi negli spazi pubblici deve essere effettuata sulla base della valutazione di:
- a. funzioni a cui le piante devono rispondere (schermatura, ombreggiatura, abbattimento inquinanti ecc.), considerando sempre necessaria la funzione estetica.
 - b. dimensioni, forma e caratteristiche delle piante a maturità;
 - c. tempi di sviluppo;
 - d. caratteristiche dell'apparato radicale;
 - e. resistenza all'inquinamento e capacità di abbattimento degli inquinanti;
 - f. produzione di frutti e foglie in relazione alle condizioni di sicurezza per la fruibilità degli spazi pedonali;
 - g. caratteristiche pedologiche, orografiche e climatiche del sito di impianto.
- 80.2** Il sesto di impianto terrà conto delle dimensioni a maturità delle piante, e dovrà essere definito in modo da consentire il loro armonico sviluppo, senza dover ricorrere a potature.
- 80.3** La distanza di impianto dalle carreggiate, nei centri abitati, dovrà essere adeguata a non creare ostacolo alla visibilità lungo le stesse e alla sicurezza veicolare e pedonale (con particolare riguardo alle curve e ai cambi di direzione). Al di fuori dei centri urbani si applicano le disposizioni del Codice della strada. Per la distanza dai confini si farà riferimento al Codice Civile, salvo accordi fra i proprietari confinanti.
- 80.4** Ogni albero sarà dotato di un proprio spazio di pertinenza impermeabilizzato in funzione della grandezza a maturità, comunque mai inferiore a mq 2.

ART. 81 Aree verdi

- 81.1** I proprietari di giardini e di aree inedificate nei centri urbani o limitrofe sono tenuti alla manutenzione e sfalcio costante degli stessi mantenendoli in condizioni di decoro, di igiene e di sicurezza. Qualora necessario, a causa della presenza di zanzare e ratti, i proprietari dovranno effettuare interventi di disinfestazione/derattizzazione.
- 81.2** Nelle aree di cui al comma 1 è vietato l'accumulo di materiali per non danneggiare la struttura del terreno e l'apparato radicale delle piante.
- 81.3** Le siepi e gli alberi lungo i confini verso strada o spazi pubblici dovranno essere mantenuti, a cura e spese dei proprietari, in modo che non siano ostacolati la circolazione veicolare e pedonale, la visibilità della segnaletica, la visibilità della carreggiata, la visibilità degli specchi in corrispondenza di incroci e punti critici. È ammesso l'aggetto dei rami sul sedime stradale ad una quota superiore a m 4.
- 81.4** In caso di scavi per la posa di sottoservizi si dovranno adottare una distanza dalle piante e modalità di intervento tali da non arrecare danno alle radici.
- 81.5** I progetti di formazione o riforma di spazi verdi in genere dovranno motivare:
- a. I criteri di selezione delle specie (arboree, arbustive ed erbacee), in relazione alle finalità dell'intervento e alle caratteristiche del sito;
 - b. Il sesto di impianto.
- 81.6** La de-pavimentazione in favore di superfici inerbite è sempre ammessa.
- 81.7** Fino all'approvazione del Regolamento comunale del verde:
- a. È sempre vietata, anche nei giardini privati, la messa a dimora di vegetazione infestante di cui alla D.G.R. 16/12/2019 n. XI/2658 e suoi successivi aggiornamenti, e sono sconsigliate le specie che producono pollini fortemente allergenici;
 - b. l'abbattimento di alberi d'alto fusto è ammesso in caso di malattia non curabile, instabilità, morte dell'esemplare e, in generale per la tutela della sicurezza di cose e persone. Tali condizioni saranno asseverate da un tecnico specializzato e documentate in apposita relazione corredata da documentazione fotografica; l'abbattimento sarà effettuato previa autorizzazione del servizio competente. Eventuali misure compensative, consistenti nella messa a dimora di nuovi alberi saranno definite in sede di rilascio dell'autorizzazione all'abbattimento; la nuova messa a dimora potrà avvenire anche in luoghi differenti da quello dell'abbattimento, anche su spazi pubblici.
 - c. Sono escluse dal presente capo:
 - le piante all'interno di aziende vivaistiche;
 - gli alberi da frutta;
 - i boschi, come definiti dalla normativa nazionale e regionale.

ART. 82 Orti urbani

- 82.1** L'Amministrazione Comunale riconosce la valenza del verde urbano nelle sue varie declinazioni e rispetto ai diversi servizi ecosistemici che questo offre: ambientali, paesaggistici, sociali ed aggregativi. A tal fine promuove la sistemazione di appezzamenti di terreni ad orti urbani, per la cui regolamentazione si doterà di un apposito Regolamento.

ART. 83 Sentieri

- 83.1** Si applicano, in generale, le prescrizioni di cui alla Legge Regionale 27 febbraio 2017, n. 5 “Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade, dei sentieri di montagna di interesse storico e delle ippovie”, e s.m.i.
- 83.2** I sentieri costituiscono un patrimonio pubblico per la fruizione del territorio; pertanto ne è vietata la chiusura, così come sono vietate trasformazioni che possano impedire la libera fruizione.
- 83.3** È vietata la pavimentazione dei sentieri, se non per brevi tratti e al solo fine di migliorare la sicurezza in punti particolarmente critici.
- 83.4** L’amministrazione comunale potrà valutare proposte di modifica del tracciato e del materiale utilizzato per la realizzazione della sede del sentiero per ragioni di pubblica sicurezza e per esigenze agronomiche. Tali condizioni dovranno essere espressamente dichiarate negli elaborati di progetto.
- 83.5** Sono sempre ammessi interventi di manutenzione finalizzati alla conservazione della sede (anche con riporto di materiale analogo all’esistente) e allo sfalcio della vegetazione infestante (per una profondità di m 1, e ad eccezione del taglio degli alberi). Prima di effettuare l’intervento se ne dovrà dare comunicazione all’ufficio ecologia.

ART. 84 Connessioni ecologiche e rete verde comunale

- 84.1** L’assetto della rete ecologica e della rete verde comunale è definito dal Piano dei servizi, che ne individua gli elementi costitutivi, le finalità specifiche, le modalità di intervento. Si rimanda pertanto a tale componente del PGT.

ART. 85 Bonifiche e qualità dei suoli

- 85.1** Si rimanda alla normativa regionale e nazionale specifica, e all’ART. 44 del presente regolamento.

CAPO IV INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE**ART. 86 Generalità**

- 86.1** Le parti visibili delle reti di servizi pubblici costituiscono parte integrante del paesaggio urbano: devono quindi essere progettate e realizzate nel rispetto dei principi di decoro e qualità estetica degli spazi pubblici.
- 86.2** I punti di accesso alle camerette di ispezione e i chiusini in genere, devono essere correttamente inseriti nel disegno della superficie pavimentata; laddove non sia impedito da oggettive limitazioni tecniche, pozzetti e camerette saranno su spazi pavimentati (e preferibilmente con pozzetti porta-pavimento) e non all’interno di spazi privati.
- 86.3** Le linee aeree e le palificazioni di supporto non devono costituire limitazione alle condizioni di accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici.
- 86.4** Per le reti di servizio pubblico è obbligatorio presentare presso l’Ufficio comunale competente il progetto delle stesse, di sottoporlo all’approvazione degli enti gestori e di redigere a fine lavori il fascicolo di manutenzione dell’opera, contenente tutte le certificazioni in base alla normativa vigente, e i disegni *as built* dell’opera, forniti in formato digitale georeferenziato (dwg o shape).
- 86.5** I volumi tecnici fuori terra sono realizzati esclusivamente per documentate esigenze tecnologiche, funzionali e di sicurezza; devono avere dimensioni strettamente proporzionali

all'ingombro delle apparecchiature da alloggiare. Nel caso di installazione di apparati tecnici sulla copertura degli edifici, gli stessi di norma non devono essere visibili dalle pubbliche vie e, per quanto possibile, vanno celati alla vista.

- 86.6** Ai fini della economicità degli interventi di ripristino del suolo pubblico, in seguito alle manomissioni necessarie per la realizzazione, la modifica, il potenziamento e la manutenzione delle reti tecnologiche, sono previste nel sottosuolo, ogni volta che ciò sia possibile, cunicoli integrati multifunzionali, di adeguate dimensioni, aventi lo scopo di contenere tutte le reti di sottoservizi programmate.

ART. 87 Approvvigionamento idrico

- 87.1** Si rimanda ai regolamenti vigenti presso l'ente gestore del servizio.

ART. 88 Depurazione e smaltimento delle acque

- 88.1** Si rimanda ai regolamenti vigenti presso l'ente gestore del servizio e alla normativa nazionale e regionale (Parte Terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e Regolamento regionale n. 6/2019).

- 88.2** In caso di indisponibilità della rete fognaria si applicano le disposizioni di cui alla normativa nazionale e regionale (Parte Terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e Regolamento regionale n. 6/2019); la soluzione adottata in assenza dell'allaccio alla fognatura dovrà essere e autorizzato dalla Provincia ai sensi del Regolamento regionale n. 6/2019.

ART. 89 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

- 89.1** Gli edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione complessiva con quattro o più unità immobiliari devono essere dotati di un locale destinato al deposito temporaneo dei rifiuti. Detti locali avranno le seguenti caratteristiche:

- a. mq 9, fino a quattro unità, a cui aggiungere mq 0,50 per ogni unità oltre le quattro.
- b. altezza minima m 2,10;
- c. porta di accesso metallica lavabile di m 0,90x2,00;
- d. spigoli arrotondati, con rivestimento delle pareti liscio, lavabile e impermeabile fino a m 2,10;
- e. presa d'acqua con lavandino, lancia per il lavaggio e piletta sifonata a pavimento;
- f. idonei dispositivi per evitare la presenza di roditori, insetti e altri animali;
- g. dispositivi di aerazione per un'adeguata ventilazione naturale o forzata, con apposita canna di esalazione sfociente oltre il tetto.

- 89.2** Oltre ai locali per i rifiuti, e comunque nel caso di edifici non soggetti all'obbligo di dotarsi di locali di cui al comma precedente, dovranno essere ricavati appositi spazi per il deposito temporaneo delle frazioni di rifiuto onde consentire il ritiro da parte dell'ente a ciò preposto. Detti spazi dovranno essere integrati nella recinzione ed essere chiudibili.

- 89.3** Sono vietate le canne di caduta.

ART. 90 Distribuzione dell'energia elettrica

- 90.1** La gestione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica è di competenza dell'apposito ente gestore, ai cui regolamenti si rimanda.

ART. 91 Distribuzione del gas

- 91.1** La gestione delle reti di distribuzione del gas è di competenza dell'apposito ente gestore, ai cui regolamenti si rimanda.

ART. 92 Ricarica dei veicoli elettrici

92.1 Per gli edifici residenziali di nuova costruzione, o in caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione o di ristrutturazione di primo livello (di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015) è obbligatoria la predisposizione impiantistica per la successiva installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, per servire ogni posto auto.

92.2 per gli edifici ad uso diverso da quello residenziale e con superficie utile superiore a 500 metri quadrati di nuova costruzione, o in caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione o di ristrutturazione di primo livello (di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015), deve essere prevista la predisposizione all'allaccio a infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, idonee a permettere la connessione per la ricarica nella misura di una stazione (una stazione serve due veicoli) ogni 40 posti. Dovranno essere previste anche stazioni di ricarica per motocicli, bici elettriche ecc. nella misura di una stazione ogni 10 posti.

ART. 93 Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento

93.1 Si applicano le norme in materia vigenti al momento della richiesta del titolo abilitativo.

ART. 94 Telecomunicazioni

94.1 Si applicano le norme in materia vigenti al momento della richiesta del titolo abilitativo.

ART. 95 Rete di illuminazione pubblica

95.1 I progetti di illuminazione dovranno rispettare le indicazioni contenute nella Legge Regionale 5 ottobre 2015, n. 31 "Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso".

95.2 Fatte salve le disposizioni di legge, tutti gli interventi, anche se frazionati nel tempo e di piccola entità dimensionale, dovranno risultare armonizzati con le scelte urbanistiche generali. In particolare il progetto dovrà permettere di valutare l'effettivo impatto della soluzione illuminotecnica, sia durante la notte che durante il giorno, studiando e documentando accuratamente:

- a. intensità luminosa complessiva e puntuale;
- b. resa cromatica;
- c. effetti d'ombra;
- d. impatto visivo degli oggetti.

95.3 Dovranno essere evitate intensità luminose eccessive, forzature ad effetto, rese cromatiche incoerenti con le tipologie dei materiali del sito.

95.4 Ogni progetto di illuminazione pubblica dovrà contenere indicazioni relative al risparmio energetico con la scelta di strategie che possono riguardare:

- a. la parzializzazione degli impianti (lo spegnimento o l'attenuazione di un certo numero di punti luce rispetto al totale, a rotazione e a orari prestabiliti);
- b. la sostituzione delle lampade esistenti con altre più efficienti;
- c. la regolazione di flusso e potenza delle lampade, per esempio attraverso l'introduzione di servizi di accensione e spegnimento differenziati in base alle esigenze o l'uso di software che permettono di controllare e gestire in maniera intelligente i singoli punti luce;
- d. il possibile passaggio di cavidotti per la realizzazione delle reti wifi nelle aree pubbliche.

- 95.5** Le emergenze architettoniche ai sensi del D. Lgs. 42/2004 visibili dalle strade extraurbane e di accesso al centro abitato potranno essere oggetto di illuminazione di tipo artistico/monumentale.

ART. 96 Illuminazione esterna negli spazi privati

- 96.1** Gli impianti luminosi delle aree esterne devono rispettare le indicazioni della vigente normativa (legge regionale 5 ottobre 2015, n. 31) in materia di emissioni luminose verso la volta celeste (contenimento dell'inquinamento luminoso verso la volta celeste).
- 96.2** In caso di rifacimento dell'impianto elettrico, per l'illuminazione artificiale devono essere impiegati sistemi a L.E.D. o tecnologia equivalente, ovvero a minor consumo energetico, in conformità:
- a. alle normative comunitarie in tema di etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti nonché in tema di progettazione ecocompatibile;
 - b. a quanto prescritto dalle specifiche normative in materia igienico-sanitaria.
- 96.3** In generale, gli impianti elettrici devono presentare tutti gli accorgimenti necessari per ridurre i consumi elettrici al minimo: interruttori a presenza e temporizzati, illuminazione notturna correttamente disposta in modo da ridurre il numero di punti luce necessari.

CAPO V RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO

ART. 97 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi

- 97.1** Il Comune promuove il recupero urbano e la riqualificazione delle aree e/o degli edifici ai fini della tutela della qualità urbana, del decoro e dell'incolumità pubblica attraverso le politiche pianificatorie espresse nel proprio PGT, la cura degli spazi e degli edifici pubblici, l'applicazione del presente regolamento.
- 97.2** Nella progettazione di nuovi edifici, negli interventi di ristrutturazione e manutenzione che modifichino l'aspetto esteriore dei luoghi si dovrà porre particolare attenzione agli aspetti da cui dipende la qualità dell'immagine urbana (il comune ha facoltà di dettare le opportune prescrizioni in tal senso):
- a. tipologie edilizie prevalenti;
 - b. altimetrie e orientamento dei fronti;
 - c. allineamenti piano-altimetrici;
 - d. tipologia delle coperture;
 - e. colori prevalenti.
- 97.3** È responsabilità dei proprietari e/o titolari di diritti reali effettuare la manutenzione degli immobili al fine di evitare il degrado e l'abbandono degli stessi. La manutenzione deve riguardare gli edifici o i manufatti in genere (compresi spazi aperti, cortili, giardini, ecc.), nonché le aree verdi, anche esterne al centro abitato.
- 97.4** Le facciate deturpate da graffiti, oggetto di vandalismo o semplicemente degradate devono essere ripristinate e ridipinte dai proprietari e/o titolari di diritti reali sul bene. È facoltà del Comune ingiungere la manutenzione necessaria al ripristino del decoro pubblico.
- 97.5** Con provvedimento motivato il comune può imporre ai proprietari degli edifici la rimozione di insegne, scritte, decorazioni, coloriture e sovrastrutture in genere.

- 97.6** Il Comune, ravvisato lo stato di abbandono, degrado e/o incuria di edifici e/o aree, diffida i proprietari e/o titolari di diritti reali ad eseguire gli interventi di ripristino, pulizia e messa in sicurezza. Qualora i proprietari e/o titolari di diritti reali non ottemperino alla diffida entro il termine concesso il comune può procedere mediante provvedimenti, anche contingibili e urgenti, previsti dall'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000 a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica.
- 97.7** Gli edifici dismessi devono essere resi inaccessibili mediante la disattivazione delle utenze e l'installazione di apprestamenti atti ad impedirne l'accesso.
- 97.8** L'Amministrazione può far eseguire in ogni momento ispezioni dal personale tecnico, sanitario o da altro parimenti qualificato per accertare le condizioni delle costruzioni.

ART. 98 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio

- 98.1** Nella definizione dei prospetti gli intonaci, le tinteggiature esterne e i materiali di rivestimento e di finitura devono caratterizzarsi come un insieme armonico e coerente lungo ciascun fronte dell'edificio.
- 98.2** Le pareti esterne degli edifici devono essere intonacate e tinteggiate, ovvero rivestite di materiali idonei al contesto.
- 98.3** Gli interventi di colorazione dei prospetti esterni degli edifici devono di norma essere estesi all'intero fabbricato, prescindendo dalle divisioni di proprietà. Possono essere valutate soluzioni di colorazione diverse da quanto sopra, qualora le caratteristiche architettoniche, tipologiche del fabbricato ed il contesto in cui questo è inserito lo consentano.
- 98.4** Sono ammessi interventi parziali di coibentazione termica di edifici suddivisi in più proprietà, quando la suddivisione delle proprietà è in senso verticale, senza sostanziale modifica dei colori di finitura.
- 98.5** La finitura delle facciate deve essere eseguita con materiali adatti allo scopo e durevoli. È escluso l'utilizzo di materiali plastici e vernici protettive trasparenti ad elevata lucentezza.
- 98.6** È possibile il mantenimento a vista del cemento armato purché la sua superficie sia trattata con idonei protettivi che ne impediscano il degrado.
- 98.7** Le richieste di colorazione dei fronti degli edifici devono essere adeguatamente documentate e sono valutate dal Comune secondo i seguenti criteri:
- a. ricorso a colori riconducibili alle gamme delle terre, dei gialli, dei verdi, dei rossi e del bianco, purché di tonalità pastello;
 - b. assonanza con il contesto;
 - c. nel caso di interventi relativi alle facciate inserite nei NAF e negli Ambiti di interesse paesaggistico la modifica del colore dovrà essere concordata con il competente ufficio comunale che, qualora ne ravvisasse la necessità, potrà acquisire il parere della competente Commissione del Paesaggio.
- 98.8** Le operazioni di rintonacatura e di tinteggiatura degli edifici esistenti non devono arrecare pregiudizio alla leggibilità di preesistenti decorazioni, rilievi, fregi e altri elementi decorativi architettonici e/o pittorici di pregio esistenti sulle facciate, che devono essere conservati e valorizzati.
- 98.9** Con provvedimento motivato il comune può imporre ai proprietari degli edifici l'esecuzione di rivestimenti e finiture.

- 98.10** È vietata l'installazione di componenti impiantistiche (pompe di calore, parabole ecc.) a vista sulle facciate degli edifici fronteggianti le pubbliche vie.
- 98.11** Non si possono eseguire sulle facciate delle case e su altri muri esposti alla pubblica vista dipinti figurativi ed ornamentali di qualsiasi genere, senza avere ottenuto l'approvazione dei relativi progetti e bozzetti da parte del competente ufficio e sentita la Commissione del Paesaggio.
- ART. 99 Sporgenze ed aggetti dalle facciate**
- 99.1** Al fine di non intralciare la mobilità pedonale e veicolare, i fronti degli edifici prospettanti su pubblici passaggi o comunque su percorso di uso comune (anche se di proprietà privata) non devono presentare aggetti di alcun tipo (compresi i serramenti), al di sotto della quota di m 2,80 dall'eventuale marciapiede rialzato; nel caso non esista marciapiede o lo stesso non sia rialzato, la quota minima di riferimento è di 4,50 m dalla quota stradale. Sono ammessi aggetti entro cm 5 per le sole soglie dei serramenti.
- 99.2** Balconi e pensiline non debbono mai sporgersi sul suolo pubblico oltre 1,20 m e non devono comunque mai superare la larghezza dell'eventuale marciapiede.
- 99.3** Elementi aggettanti chiusi (bow-window), così come tutte le parti costituenti SL, sono soggetti al criterio della visuale libera e sono considerati ai fini del calcolo della distanza dai confini di proprietà e di zona, dagli altri fabbricati e dai cigli stradali, fatta salva la prevalente disciplina eventualmente contenuta nelle normative del PGT vigente.
- 99.4** È ammesso l'utilizzo di tende retrattili (senza strutture di appoggio) a protezione delle aperture su spazio pedonale aperto al pubblico; la loro altezza dal suolo deve essere in ogni punto non inferiore a m 2,20 (compresi eventuali orli o frange) e la proiezione della sporgenza massima non può essere maggiore di m 1,20, e comunque inferiore di cm 50 rispetto alla larghezza dello spazio pubblico su cui aggettano. È ammessa l'installazione di tende verticali negli intercolumni dei portici e nelle arcate. L'apposizione delle tende può essere vietata nei casi in cui lo SUEAP lo ritenga opportuno (previa adeguata motivazione) e quando costituiscano ostacolo o limitino la visibilità.
- 99.5** La formazione di isolamento termico parietale "a cappotto" è ammessa, su strada pubblica, previa autorizzazione, purché non risulti ridotta la larghezza dei marciapiedi; in caso di assenza di spazi pertinenziali lo sporto dovrà arrestarsi a m 2,50 dal suolo.
- ART. 100 Allineamenti**
- 100.1** Ferma restando la disciplina delle distanze minime tra edifici, o dalle strade, stabilite dalle normative del PGT vigente, dal Codice della Strada e dagli ART. 41 e ART. 42 del presente Regolamento, può essere imposta, in sede di rilascio del titolo edilizio, una distanza maggiore o minore al fine di realizzare allineamenti con edifici preesistenti, quando ciò rappresenti un miglioramento del paesaggio urbano. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto con corpi di fabbrica più avanzati.
- 100.2** Per comprovati motivi estetici e/o funzionali, può essere richiesta la costituzione di fronti unitari degli edifici o l'edificazione a confine, al fine di costituire una cortina edilizia che dia continuità ai fabbricati.
- 100.3** Tali disposizioni, valide per le edificazioni sul fronte pubblico, devono essere estese anche ai fronti interni qualora prospettino su spazi pubblici o privati di uso pubblico interessati da percorsi pedonali.

- 100.4** In caso di nuova costruzione, ricostruzione o notevole trasformazione il comune potrà imporre la rettifica di allineamenti tortuosi.
- ART. 101 Piano del colore**
- 101.1** Fino all’approvazione del piano del colore si applicano le norme generali di cui all’ART. 98 , “Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio”.
- ART. 102 Coperture degli edifici**
- 102.1** È facoltà dell’Amministrazione comunale previo parere della commissione del paesaggio, in caso d’intervento di nuova costruzione o comunque di modifica in altezza della sagoma di un edificio esistente, o comunque di rifacimento della copertura, prescrivere una particolare soluzione di copertura per motivate ragioni di carattere paesaggistico, ambientale e/o architettonico, quali, a titolo esemplificativo, la necessità di salvaguardia di visuali panoramiche di pregio ovvero il rispetto di un determinato ordine compositivo ed architettonico.
- ART. 103 Serramenti esterni degli edifici**
- 103.1** Tutti gli infissi esterni dello stesso edificio dovranno avere le medesime caratteristiche; in caso di sostituzione parziale si farà ricorso a serramenti il più possibile simili, dimensione degli elementi e colore, agli esistenti.
- 103.2** Le ante dei serramenti si apriranno verso l’intero. Nel caso di serramenti prospicienti lo spazio pubblico o aperto al pubblico, quando l’apertura a spingere verso l’esterno è richiesta da norme statali o regionali, il serramento dovrà essere adeguatamente arretrato in modo che le ante non interferiscano con lo spazio antistante.
- ART. 104 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe**
- 104.1 Generalità**
- a. Tutte le insegne pubblicitarie, di qualsiasi tipo, devono essere considerate parte rilevante nella caratterizzazione del paesaggio urbano. Pertanto, le loro caratteristiche e ubicazioni devono essere definite facendo attenzione a:
- salvaguardare il contesto degli edifici e dei luoghi storici;
 - non interferire con visuali sul paesaggio, luoghi storici e monumenti;
 - minimizzare il disordine visivo.
- b. L’affissione di qualsiasi tipo di insegna pubblicitaria è soggetta all’ottenimento dell’autorizzazione da parte del comune. Le richieste di autorizzazione saranno inoltrate al SUE. Nella richiesta di autorizzazione saranno esplicitati:
- tipo e dimensione dell’insegna;
 - contenuto dell’insegna;
 - almeno una foto-simulazione dell’insegna come visibile da punti significativi dello spazio pubblico.
- c. L’installazione di qualunque tipo di insegna pubblicitaria su immobili tutelati dal D.Lgs 42/2004 è subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione da parte dell’organo di tutela.
- d. Le norme di cui agli articoli seguenti, relative alle tipologie di mezzo pubblicitario, integrano, per gli aspetti relativi al decoro edilizio e alla pubblica incolumità le disposizioni di cui al Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, al quale si rimanda.

104.2 Insegne commerciali e cartelloni pubblicitari

- a. La collocazione di insegne pubblicitarie su strada deve essere il più possibile evitata, per ragioni di tutela del decoro urbano; è ammessa, nei limiti e alle condizioni stabiliti dal Codice della Strada purché non sia di occlusione della segnaletica stradale e non generi confusione nella agevole leggibilità della stessa.
- b. Le insegne commerciali sono ammesse se integrate nel disegno complessivo delle facciate; all'interno delle specchiature di serramenti e vetrine; in appositi spazi sopra i serramenti, coerenti con questi per dimensioni e proporzione.
- c. Sono ammesse insegne a bandiera, purché non eccedenti cm 80 dal filo della facciata, di altezza non superiore ad un metro e nel rispetto dell'ART. 99 .
- d. Sono consentite insegne a pilastro o a "totem" non luminoso su proprietà privata di altezza massima 5 metri. In tali casi, nel totem saranno raccolte tutte le insegne le insegne pubblicitarie delle attività insediate nel complesso di riferimento. Qualora le attività insediate siano in misura tale da non permettere di raccogliere le insegne, leggibili, in un unico elemento, è ammessa l'installazione di un secondo totem, per il medesimo comparto.
- e. I materiali delle insegne pubblicitarie dovranno garantire solidità, resistenza e durabilità.
- f. Sono vietate insegne retroilluminate o con illuminazione intermittente.
- g. Non sono consentite insegne in copertura, a coronamento delle facciate o sui parapetti dei balconi.
- h. Non è consentita l'apposizione di insegne pubblicitarie sulle ringhiere di balconi e recinzioni.

104.3 Striscioni

- a. Striscioni, standardi, vele ecc. sono consentiti per manifestazioni di interesse pubblico, per la durata della manifestazione e per non più di 15 giorni antecedenti la stessa.
- b. L'installazione di tali elementi è vietata su pali della pubblica illuminazione, ringhiere di balconi e recinzioni, alberi. Dovranno essere assicurati a strutture che di cui sia garantita la stabilità, anche in caso di vento, per tutto il periodo di esposizione.

104.4 Vetrine

- a. Le vetrine devono essere integrate nel disegno delle facciate.
- b. Negli edifici storici:
 - non è ammessa l'apertura di vani per ricavare vetrine, ma è ammessa la trasformazione in vetrina dei vani esistenti;
 - è sconsigliato il ricorso alle saracinesche; eventuali saracinesche saranno del tipo a maglia. Sono vietate le saracinesche completamente cieche.
- c. Sulle vetrine è ammessa l'applicazione di vetrofanie, purché:
- d. non pregiudichino il soddisfacimento dei rapporti illuminanti;
- e. non coprano più della metà della superficie vetrata, fatte salve documentate esigenze di privacy;
- f. siano di colori sobri, tenui, non emergenti nella percezione della facciata.
- g. non siano costituite da pellicole riflettenti.

104.5 Tende

- a. L'applicazione di tende parasole alle facciate degli edifici è ammessa, nel rispetto dell'ART. 99 alle seguenti condizioni:
 - svolgano funzione di schermatura solare;
 - in caso di edifici condominiali, siano fra loro uguali;

- abbiano colori chiari e consoni al colore della facciata.

104.6 Affissioni della pubblica amministrazione Targhe

- a. L'Amministrazione comunale può, previo avviso alla proprietà, applicare (o fare applicare) sul fronte delle costruzioni:
- targhe con indicazione dei nomi attribuiti alle aree pubbliche;
 - cartelli per segnalazioni stradali;
 - piastrine e i capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamenti, di idranti, ecc.;
 - mensole, i ganci, le condutture per la pubblica illuminazione e per i servizi di trasporto pubblico, tramviari e filoviari;
 - cartelli indicatori dei servizi di trasporto, di pronto soccorso e delle farmacie; i cartelli segnalatori dei servizi postali, telefonici e simili; gli orologi elettrici;
 - avvisatori elettrici stradali con i loro accessori e ogni altro elemento indispensabile all'organizzazione degli spazi pubblici;
 - targhe e gli apparecchi relativi ai pubblici servizi non aventi scopo pubblicitario;
 - targhe riportanti iscrizioni commemorative, informazioni sull'edificio (ad esempio sugli edifici di interesse storico) e altri contenuti di interesse pubblico e generale
- b. Le targhe delle vie, le piastrine, i capisaldi, gli avvisatori, gli orologi elettrici e i cartelli sopra indicati non devono in alcun modo essere sottratti alla pubblica vista. L'installazione di quanto sopra elencato non deve costituire barriera visiva di disturbo del traffico o essere pericolosa per il pedone e deve avvenire nel rispetto dei valori paesaggistici ed ambientali.
- c. Il proprietario, prima di iniziare qualsiasi lavoro relativo ad un fabbricato sul quale viene apposto uno degli apparecchi o indicatori di cui ai commi precedenti, deve darne avviso all'Amministrazione comunale, che prescrive nel più breve tempo possibile le cautele del caso.
- d. La manutenzione degli oggetti di cui al presente articolo, nonché delle porzioni di facciata da essi interessata è a carico dei soggetti installatori.

104.7 Autorizzazioni

- a. Si applicano le procedure di cui al Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

ART. 105 Beni culturali e edifici storici

105.1 Gli interventi su edifici o parti di essi vincolati ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 sono soggetti al preventivo rilascio dell'autorizzazione della Soprintendenza competente.

105.2 I progetti di trasformazione degli edifici di interesse storico, cultura e documentale – come individuati dal Piano delle regole – dovranno obbligatoriamente sottoposti al parere della Commissione Paesaggio

ART. 106 Cimiteri monumentali e storici

106.1 Si rimanda al Piano cimiteriale del comune di Gazzaniga.

ART. 107 Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani

107.1 Per sicurezza dei luoghi pubblici si intende la sussistenza di condizioni di fruibilità atte a garantire l'incolumità delle persone. Tali condizioni sono determinate dalle caratteristiche fisiche e di conformazione degli spazi.

107.2 La sicurezza dei luoghi pubblici è perseguita attraverso:

- a. il corretto dimensionamento della larghezza dei percorsi pedonali
- b. il ricorso a pavimentazioni antiscivolo;
- c. alla gestione attenta dei dislivelli o dei cambi di pavimentazione, attraverso opportuni raccordi e segnalazioni;
- d. l'installazione di recinzioni o altri sistemi di separazione fra spazi pedonali e carrabili;
- e. l'installazione di dossi, restringimenti di carreggiata e cambi di pavimentazioni in corrispondenza degli attraversamenti pedonali delle strade.

CAPO VI ELEMENTI COSTRUTTIVI

ART. 108 **Superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche**

108.1 Si rimanda alla normativa nazionale e regionale in materia.

108.2 Si rimanda inoltre a quanto previsto agli articoli da 66 a 74..

ART. 109 **Serre bioclimatiche e tetti verdi**

109.1 La realizzazione di serre bioclimatiche è ammessa nel rispetto della delibera di giunta regionale X / 1216 del 10 gennaio 2014.

109.2 Le coperture denominate "tetti verdi" devono avere le seguenti caratteristiche previste dalla norma UNI di riferimento (11235:2015).

ART. 110 **Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici**

110.1 Le componenti degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili dovranno essere integrate nell'architettura dell'edificio e non visibili dagli spazi pubblici. A tal fine, non costituiscono SL e non concorrono al computo delle distanze, quando integrate nell'architettura dell'edificio:

- a. asole per il contenimento delle dorsali degli impianti;
- b. alloggiamenti di pompe di calore, UTA ecc., nella misura strettamente necessaria alle esigenze funzionali dell'impianto.

110.2 È ammessa l'installazione delle componenti impiantistiche in oggetto in copertura purché non visibili dagli spazi pubblici. A tal fine sono ammessi, per le sole coperture piane, e comunque integrati nell'architettura degli edifici:

- a. velette di mascheramento, di altezza indicativamente non superiore a m 1,20;
- b. volumi tecnici, nella misura strettamente necessaria alle esigenze funzionali dell'impianto;
- c. mascheramenti mediante involucri semitrasparenti, come per esempio reti microforate.

110.3 È vietata l'installazione di pannelli fotovoltaici su falda in appoggio alla stessa, quando il manto sia in coppi o tegole; in questi casi è ammessa la soluzione integrata nello spessore del manto. Nei NAF, i pannelli fotovoltaici non dovranno essere visibili dalle strade pubbliche.

110.4 È vietato installare pannelli solari visibili dalle strade pubbliche.

ART. 111 **Coperture, canali di gronda e pluviali**

111.1 Manti di copertura

- a. Le coperture degli edifici e dei manufatti in genere saranno realizzate con materiali solidi e durevoli.

- b. Sono sempre ammesse le coperture con manto in coppi o tegole. Tale soluzione è obbligatoria nei NAF.
- c. Le coperture piane saranno in materiali chiari, altamente riflettenti la radiazione solare; lo strato finale sarà preferibilmente costituito da pavimentazione galleggiante onde consentire la ventilazione.
- d. La copertura con pannelli termoisolanti sandwich con rivestimento in alluminio sono ammessi, al di fuori dei NAF, nei casi di interventi di bonifica da amianto.
- e. Le pendenze delle coperture piane dovranno essere non inferiori al 2%.
- f. I tetti che per inclinazione, esposizione o caratteristiche della superficie possono provocare caduta di neve dovranno essere dotati di idonei ripari o fermaneve.

111.2 Lattoneria

- a. Nei NAF è ammessa la sola lattoneria in rame.
- b. Tutte le lattonerie di un edificio saranno del medesimo materiale e del medesimo colore, armonizzato al colore delle facciate.
- c. I tubi pluviali, se su pareti a confine con spazi pubblici, saranno incassati nel muro a partire a m 3,50 da terra; le incassature avranno dimensione idonea ad alloggiare i tubi senza che questi siano a contatto con le pareti, e saranno intonacate.

ART. 112 Strade e passaggi privati e cortili

- 112.1** Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento.

ART. 113 Cavedi, pozzi luce e chiostrine

- 113.1** I cavedi, i pozzi luce, le chiostrine o i cortili di piccole dimensioni e gli spazi circoscritti dai muri perimetrali e dalle fondamenta degli edifici (denominati, di seguito, genericamente cavedi) devono essere mantenuti in buone condizioni igienico-sanitarie al fine di garantire l'apporto di aria e luce ai locali secondari quali bagni, disimpegni, servizi.
- 113.2** I nuovi edifici dovranno essere realizzati senza cavedi. Eventuali interventi di ristrutturazione che interessino cavedi e cortili, dovranno tenere in particolare conto i problemi della circolazione naturale dell'aria e della privacy.
- 113.3** Soltanto in caso di adattamento di vecchi edifici è ammessa, esclusivamente per la diretta aeroilluminazione di scale, servizi igienici, corridoi di disimpegno, la costruzione o creazione di cavedi, nel limite di una sola stanza per piano.
- 113.4** In rapporto alla loro altezza questi devono essere così dimensionati:
- a. altezza fino a m 8: lato minimo 2,50, superficie minima mq. 6;
 - b. altezza fino a m 12: lato minimo m 3,00, superficie minima mq. 9;
 - c. altezza fino a m 18: lato minimo m 3,50, superficie minima mq. 12;
 - d. altezza oltre m 18: lato minimo m 4,00, superficie minima mq. 16.
- 113.5** Per superficie minima netta si intende quella libera da proiezioni orizzontali. L'altezza dei cavedi si computa a partire dal piano del pavimento del vano più basso illuminato dal cavedio.
- 113.6** I cavedi devono essere completamente aperti in alto e facilmente accessibili dagli spazi comuni del fabbricato per la pulizia e la manutenzione.
- 113.7** I fondi dei cavedi devono essere impermeabili, muniti di scarichi delle acque piovane, realizzati in modo da evitare ristagni d'acqua. Negli scarichi dei cavedi non potrà essere convogliato alcuno scarico delle abitazioni e della copertura.

- 113.8** I cavedi devono essere privi di aggetti.
- 113.9** I cavedi devono avere pareti in tinte chiare ed interamente libere e terminare in basso su pavimento impermeabile munito di scarico delle acque piovane, realizzato in modo da evitare ristagni di acqua. È vietato, in detto scarico, versare acque o materiale di rifiuti delle case.
- 113.10** È vietata qualsiasi opera edilizia per effetto della quale risultino peggiorate le condizioni igieniche dei cortili esistenti.
- 113.11** Sono ammessi cavedi per dare luce a superfici di grandi dimensioni a destinazione non residenziale; tali cavedi non dovranno essere comuni a più unità immobiliari. Le superfici finestrate di tali cavedi non saranno comunque computate per la verifica dei rapporti aeroilluminanti.

ART. 114 Intercapedini e vespai

- 114.1** I muri dei locali di abitazione non possono essere addossati al terreno: devono essere realizzate intercapedini munite di condutture o cunette per lo scolo delle acque filtranti.
- 114.2** Per le costruzioni prive di piani interrati o seminterrati, l'edificio deve essere protetto dall'umidità mediante idoneo vespaio con superfici di aerazione libera non inferiori a 1/100 della superficie del vespaio stesso, uniformemente distribuite in modo che si realizzi la circolazione dell'aria.
- 114.3** In corrispondenza dei profili esterni dei fabbricati prospicienti marciapiedi, strade e spazi pubblici e nel sottosuolo pubblico, i proprietari frontisti possono, previo atto autorizzativo, realizzare intercapedini di servizio o di isolamento ispezionabili dotate di cunetta e scarico per il deflusso delle acque meteoriche e di quelle utilizzate per la pulizia. Le intercapedini devono essere protette da griglie di copertura praticabili e antisdrucchiolevoli.
- 114.4** Le griglie di aerazione eventualmente aperte sul marciapiede devono presentare resistenza alla ruota di automezzo, e devono avere caratteristiche tali da non costituire pericolo o disturbo per i pedoni; devono essere correttamente inserite nelle finiture della pavimentazione degli spazi pubblici su cui si aprono.
- 114.5** La costruzione di intercapedini su spazio pubblico e i successivi interventi di manutenzione sono a totale carico dei proprietari.

ART. 115 Materiali, tecniche costruttive degli edifici

- 115.1** All'interno dei NAF è ammesso esclusivamente il ricorso a materiali tradizionali presenti nel contesto. Soluzioni diverse, motivate da esigenze tecniche documentate, saranno ammesse solo dopo apposito campionamento e positiva valutazione della commissione per il paesaggio.

ART. 116 Piscine

- 116.1** Le piscine private, ovvero di uso condominiale o turistico, destinate esclusivamente all'utilizzo privato da parte dei proprietari aventi titolo e dei loro ospiti, sono considerate pertinenziali all'immobile principale qualora la superficie dello specchio d'acqua sia inferiore a mq 25.
- 116.2** La realizzazione di piscine non è ammessa nelle fasce di rispetto stradale ed è richiesta una distanza minima di m 2 dai confini di proprietà.
- 116.3** Le piscine dovranno essere dotate di impianto di depurazione con pompa di riciclo e dovranno limitare per quanto possibile l'uso di acqua proveniente dall'acquedotto.
- 116.4** Per la realizzazione delle piscine è richiesta l'autorizzazione dell'ente gestore delle acque di scarico.

- 116.5** In contesti extraurbani, o a confine con aree naturaliformi, le piscine con sponde ripide devono prevedere la dotazione di idonee rampe di risalita per la piccola fauna che potesse cadervi dentro.
- 116.6** I volumi tecnici necessari all'alloggiamento degli impianti devono essere realizzati entro terra o sistemati nel corpo del fabbricato del quale la piscina costituisce pertinenza; possono essere realizzati fuori terra nel rispetto dei parametri e degli indici dettati dallo strumento urbanistico generale.
- 116.7** La realizzazione delle piscine a carattere pertinenziale come individuate al co. 116.1 è soggetta alla presentazione di SCIA ordinaria; qualora non abbia carattere pertinenziale è soggetta alla presentazione di SCIA alternativa al permesso di costruire o PDC. Tali interventi sono soggetti al pagamento del contributo sul costo di costruzione.
- 116.8** Le piscine fuori terra, amovibili rientrano nella disciplina dell'attività edilizia libera ai sensi del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.

ART. 117 Pergolati, pergò-tende, gazebo e arredi da giardino

- 117.1** Con "pergolato" si intende una struttura formata da una intelaiatura in legno o ferro, a sostegno di essenze rampicanti obbligatoriamente messe a dimora.
- 117.2** Con "gazebo" si intende una struttura in metallo o legno, a pianta centrale, dotata di copertura realizzata con teli fissi e lati completamente aperti. Il gazebo deve essere adeguatamente inserito in un giardino o cortile e non può essere addossato ad altre costruzioni.
- 117.3** Con "pergo-tenda" si intende una struttura in metallo o legno, con copertura realizzata con teli retrattili, tre lati completamente aperti e un lato addossato alla costruzione principale.
- 117.4** I pergolati, le pergò-tende e i gazebo:
- possono essere pavimentati, fatto salvo il rispetto del rapporto di permeabilità previsto dal PGT.
 - non sono considerati costruzioni edilizie, non rilevano pertanto ai fini della verifica della superficie della superficie lorda di pavimento e sono da considerarsi in edilizia libera:
 - per destinazioni residenziali, entro il limite di superficie di 20 mq, m 3 di altezza e quando non stabilmente infissi al suolo;
 - per destinazioni commerciali, turistiche e produttive entro il limite di superficie di 50 mq, m 3 di altezza e quando non stabilmente infissi al suolo;
 - Superati i limiti di cui al comma precedente sono soggette all'ottenimento dell'apposito titolo edilizio e del rispetto di tutti i parametri edilizi e urbanistici del PGT vigente.
 - Nei casi di cui alla lettera b) del presente comma la distanza minima dai confini deve essere di m 1,50, salvo il caso in cui sia in aderenza a fabbricati confinanti. È ammessa la collocazione su terrazze.
- 117.5** Le presenti norme non si applicano agli arredi giardino, quali fontane, fioriere, panche ecc., la cui installazione è sempre ammessa, nel rispetto del decoro urbano.
- 117.6** Al fine di consentire la completa fruizione delle costruzioni sono altresì considerati arredi da giardino le superfici dei vani per attrezzi da giardinaggio, floricoltura o orticoltura domestica, ricovero animali domestici, strutture da gioco, focolari esterni, barbecue, purché aventi complessivamente una superficie singola di mq 4 e con un'altezza media non superiore a m 2,00; dovrà comunque essere rispettata la distanza di m 1,50 dal confine.

ART. 118 Depositi attrezzi, legnaie ecc.

- 118.1** Le condizioni di ammissibilità di tali manufatti sono dettate dal Piano delle regole. Dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- a. le strutture e i tamponamenti verticali saranno realizzati in legno; il manto di copertura sarà in coppi o tegole;
 - b. saranno collocati lontani da strade e sentieri, preferibilmente in posizioni da questi non o scarsamente visibili;
 - c. dovranno essere mantenuti in condizioni di buona manutenzione a spese e cura del proprietario e avente titolo.

ART. 119 Vani tecnici negli insediamenti produttivi

- 119.1** Negli insediamenti classificati come produttivi dal vigente piano delle regole devono intendersi come vani tecnici, quindi esclusi dall'applicazione dei parametri urbanistici, le strutture edilizie prive di autonomia funzionale, volte esclusivamente a contenere componenti impiantistiche non direttamente dedicate alla produzione, ma necessarie a contenere gli impianti serventi della costruzione principale in cui si svolge il ciclo produttivo.
- 119.2** I volumi tecnici devono avere dimensioni contenute in rapporto all'edificio principale.

TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO**ART. 120 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio, e durante l'esecuzione dei lavori**

- 120.1** La vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia è esercitata, al fine di controllare il rispetto delle norme del PGT e del presente Regolamento, secondo quanto disposto dagli articoli 27 e 28 del DPR n.380/2001 e s.m.i.

ART. 121 Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari

- 121.1** In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, oltre alle sanzioni delineate dalle normative statali e regionali in materia e di quelle eventualmente previste da altri regolamenti o specifiche normative di settore, il Comune applica, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7-bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 25 e € 500, emettendo contestualmente diffida e messa in mora nonché fissando il termine per l'adempimento.
- 121.2** Nella disposizione comunale di quantificazione delle sanzioni sono indicati, laddove necessari, l'autorità competente per il ricorso e il soggetto che emette l'ingiunzione di pagamento.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE**ART. 122 Adeguamento del Regolamento Edilizio**

- 122.1** Le disposizioni del presente regolamento sono sostituite dalle norme statali e regionali approvate successivamente all'entrata in vigore dello stesso che intervengano sulle fattispecie disciplinate, ovvero quando risultino in contrasto con le norme statali o regionali.
- 122.2** In caso di disposizioni riferite a materie concorrenti tra Regolamento edilizio e strumento urbanistico generale si applicano le prescrizioni più restrittive.

122.3 Gli adeguamenti conseguenti alle modifiche organizzative della struttura comunale influenti sulla definizione delle competenze degli uffici e sulla composizione degli organi stabiliti dal presente regolamento opereranno direttamente sulle relative disposizioni contenute nel Regolamento stesso.

122.4 L'aggiornamento e la revisione delle previsioni contenute nel presente Regolamento Edilizio sono sempre consentiti, nel rispetto della normativa statale e regionale sovraordinata, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 123 Entrata in vigore del Regolamento Edilizio

123.1 Il presente Regolamento si applica solamente ai progetti presentati dopo l'entrata in vigore dello stesso.

123.2 Dall'entrata in vigore del presente regolamento edilizio si deve considerare abrogato il regolamento precedente ed altresì abrogate tutte le disposizioni comunali contrarie o incompatibili con le presenti norme.

ALLEGATO 1
QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI

VOCI	ACRONIMO	DESCRIZIONE	INCIDENZA URBANISTICA	NOTE
1 Superficie territoriale	ST	Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	SI	
2 Superficie fondiaria	SF	Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. È costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	SI	
3 Indice di edificabilità territoriale	IT	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.	SI	Per superficie si intende la superficie lorda.
4 Indice di edificabilità fondiaria	IF	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.	SI	Per superficie si intende la superficie lorda.
5 Carico urbanistico	CU	Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.	SI	
6 Dotazioni Territoriali	DT	Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.	SI	
7 Sedime		Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.	NO	
8 Superficie coperta	SCOP	Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50.	SI	Gli sporti superiori a 1,50 m sono da considerarsi nella loro interezza.

VOCI	ACRONIMO	DESCRIZIONE	INCIDENZA URBANISTICA	NOTE
9 Superficie permeabile	SP	Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.	SI	
10 Indice di permeabilità	IPT/IPF	Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).	SI	
11 Indice di copertura	IC	Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.	SI	
12 Superficie totale	STOT	Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.	SI	
13 Superficie lorda	SL	Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.	SI	
14 Superficie utile	SU	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.	SI	

VOCI	ACRONIMO	DESCRIZIONE	INCIDENZA URBANISTICA	NOTE
15 Superficie accessoria	SA	<p>Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al lordo di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.</p> <p>La superficie accessoria ricomprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> i portici e le gallerie pedonali; i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; le tettoie e le pensiline con profondità superiore a m 1,50; le tettoie e le pensiline aventi profondità uguale o inferiore a m 1,50 sono escluse dal computo delle superfici accessoria utile e lorda; le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, e i vani e locali interrati e seminterrati, tutti privi dei requisiti per la permanenza continuativa di persone, e i relativi corridoi di servizio; i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,50, ad esclusione dei sottotetti che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; i sottotetti accessibili e praticabili con altezza inferiore a 1,50 m sono da intendersi esclusi dal computo delle superfici accessorie, utile e lorda; i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, per ciascun livello; spazi o locali destinati alla sosta, alla manovra e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; i corridoi ai piani delle camere per le strutture ricettive alberghiere come definite dalla specifica norma regionale; i volumi tecnici; le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale quali rampe, montacarichi, scale, ascensori e relativi sbarchi e gli androni condominiali, sono esclusi dal computo delle superfici accessoria utile e lorda. 	SI	Le murature divisorie tra le superfici accessorie e le superfici lorde saranno considerate tali sino alla mezzeria del muro comune.

VOCI	ACRONIMO	DESCRIZIONE	INCIDENZA URBANISTICA	NOTE
16 Superficie complessiva	SC	Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA).	SI	
17 Superficie calpestabile	SCAL	Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA).	SI	Non vanno ovviamente computati due volte murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre delle superfici accessorie.
18 Sagoma		Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m	NO	
19 Volume totale o volumetria-complessiva	VT	Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.	SI	
20 Piano fuori terra		Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.	NO	
21 Piano seminterrato		Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.	NO	Il soffitto dell'edificio del piano seminterrato può trovarsi anche solo in parte ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza allo stesso, così come indicato nell'art. 4 della l.r. 7/2017.
22 Piano interrato		Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.	NO	
23 Sottotetto		Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.	NO	

VOCI	ACRONIMO	DESCRIZIONE	INCIDENZA URBANISTICA	NOTE
24 Soppalco		Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.	NO	
25 Numero dei piani		È il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).	NO	
26 Altezza lorda		Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.	NO	
27 Altezza del fronte		L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto; all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane	NO	
28 Altezza dell'edificio		Altezza massima tra quella dei vari fronti.	SI	
29 Altezza utile		Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.	NO	
30 Distanze		Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.	NO	Si ricorda che ai fini dell'applicazione dell'art. 9 del D.M 1444/68, la distanza tra fabbricati è misurata su tutte le linee ortogonali al piano della parete esterna di ciascuno dei fabbricati.

VOCI	ACRONIMO	DESCRIZIONE	INCIDENZA URBANISTICA	NOTE
31 Volume Tecnico		Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).	NO	
32 Edificio		Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.	NO	
33 Edificio Unifamiliare		Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.	NO	
34 Pertinenza		Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà	NO	
35 Balcone		Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.	NO	
36 Ballatoio		Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.	NO	
37 Loggia/ Loggiato		Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.	NO	Restano ferme dalle possibilità consentite dalla legge 39/2004.
38 Pensilina		Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.	NO	

VOCI	ACRONIMO	DESCRIZIONE	INCIDENZA URBANISTICA	NOTE
39 Portico/ Porticato		Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.	NO	Restano ferme dalle possibilità consentite dalla legge 39/2004.
40 Terrazza		Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.	NO	Restano ferme dalle possibilità consentite dalla legge 39/2004.
41 Tettoia		Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.	NO	
42 Veranda		Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.	NO	
43 Superficie scolante impermeabile dell'intervento		Superficie risultante dal prodotto tra la superficie interessata dall'intervento per il suo coefficiente di deflusso medio ponderale.	NO	Nuova definizione.
44 Altezza urbanistica	AU	Altezza convenzionale definita dal PGT da utilizzarsi nel calcolo del volume urbanistico.	SI	Nuova definizione.
45 Volume urbanistico	VU	Volume convenzionale ottenuto moltiplicando la superficie lorda per l'altezza urbanistica, da utilizzarsi ai fini urbanistici.	SI	Nuova definizione.

ALLEGATO 2
DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI
E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ

- a. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 06 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
- b. DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 07 agosto 2015, n. 124)
- c. LEGGE 07 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)
- d. L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)
- e. D.G.R. 22 dicembre 2008, n. VIII/8757 - "Linee guida per la maggiorazione del contributo di costruzione per il finanziamento di interventi estensivi delle superfici forestali (art. 43, comma 2-bis, L.R. n. 12/2005)"
- f. L.R. 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 5, comma 10
- g. D.G.R. 25 settembre 2017, n. X/7117 - "Disposizioni regionali inerenti le caratteristiche e le condizioni per l'installazione delle serre mobili stagionali e temporanee (art. 62 c. 1 ter della L.R. n. 12/2005)"
- h. LEGGE 11 gennaio 2018, n. 2 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica), in particolare art. 8

A.1 Edilizia residenziale. Si applicano:

- LEGGE 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica - Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata)
- LEGGE 08 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica)
- LEGGE 05 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale)
- LEGGE 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica)
- DECRETO-LEGGE 05 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 493
- DECRETO LEGISLATIVO 03 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare art. 27 bis in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale e allegato IV alla parte II
- L.R. 02 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale
- L.R. 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia), in particolare art. 3, comma 3
- L.R. 08 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), in particolare art. 42

A.2 Edilizia non residenziale. Si applicano:

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 07 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06 agosto 2008, n. 133)

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35)
- L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) in tema di AIA
- L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)
- D.G.R. 30 dicembre 2008, n. VIII/8832 - "Linee guida alle Province per l'autorizzazione generale di impianti e attività a ridotto impatto ambientale" e s.mi.
- D.G.R. 18 dicembre 2017, n. X/7570 - "Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del D.lgs. 152/2006 e s.mi."
- L.R. 02 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale
- L.R. 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), in particolare art. 7 per la parte relativa alle procedure edilizie per l'insediamento di attività produttive

A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Si applicano:

- DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)
- DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)
- DECRETO LEGISLATIVO 03 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)
- DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 2015 (Approvazione del Modello Unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici)
- L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)
- D.G.R. 18 aprile 2012, n. IX/3298 - "Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia"

A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali. Si applicano:

- DECRETO LEGISLATIVO 06 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), in particolare art. 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 - "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica)
- DECRETO LEGISLATIVO 09 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della Legge 03 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c), e 99

A.5 Sottotetti. Si applicano:

- L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in particolare articoli 63, 64 e 65

A.6 Seminterrati. Si applicano:

- L.R. 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti)

ALLEGATO 3

REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

B.1 Limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini. Si applicano:

- LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare art. 41 sexies
- DECRETO INTERMINISTERIALE 02 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 765 del 1967).
- CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907
- LEGGE 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare art. 9
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.
- DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)
- DECRETO LEGISLATIVO 04 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), in particolare art. 14, commi 6 e 7
- L.R. 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 4, comma 2 quinquies

B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)

B.2.1 Fasce di rispetto stradali. Si applicano:

- DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in particolare articoli 16, 17 e 18
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28
- DECRETO INTERMINISTERIALE 01 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967)
- DECRETO INTERMINISTERIALE 02 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 765 del 1967), in particolare art. per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare.
- L.R. 04 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale), in particolare art. 19, commi 3 e 4

B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60

B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi

- REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione), in particolare articoli 714 e 715

B.2.4 Rispetto cimiteriale. Si applicano:

- REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall'articolo 28 della Legge 01 agosto 2002, n. 166
- DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare art. 57
- L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), in particolare articoli 75, 76 e 77
- REGOLAMENTO REGIONALE 09 novembre 2004, n. 6 (Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali), in particolare Capo III

B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche). Si applicano:

- REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), in particolare art. 96, comma 1, lett. f)
- L.R. 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua)

B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano). Si applicano:

- DECRETO LEGISLATIVO 03 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163

b.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori. Si applicano:

- DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 04 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4

B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Si applicano:

- LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 08 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n. 381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente)
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 08 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)
- DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)

B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti. Si applicano:

- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 04.11.2008) dei DD.MM Svil. Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:
 - le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M Svil. Econ. del 17/04/2008,
 - la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M Svil. Econ. del 16/04/2008).

REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA
E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

- DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)
- DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 03 febbraio 2016 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8) - Abroga la parte seconda dell'allegato al DM 24/11/1984 intitolata "Depositi per l'accumulo di gas naturale"

B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo. Si applicano:

- REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione), in particolare art. 55
- DECRETO LEGISLATIVO 08 novembre 1990, n. 374 (Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 811177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie)

B.3 Servitù militari. Si applicano:

- DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI, articoli 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della Legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)
- DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.lgs. 09 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni)

B.4 Accessi stradali. Si applicano:

- DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in particolare art. 22
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46
- DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 05 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)

B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Si applicano:

- DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)
- DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 09 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)
- DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose)
- D.G.R. 11 luglio 2012, n. IX/3753 - "Approvazione delle "Linee guida per la predisposizione e l'approvazione dell'elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti" (ERIR)" - Revoca della D.G.R. n. VII/19794 del 10 dicembre 2004"

B.6 Siti contaminati. Si applicano:

- DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 05 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni)
- LEGGE 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), in particolare art. 18 (Attuazione degli interventi nelle aree da bonificare)
- DECRETO LEGISLATIVO 03 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati"

REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA
E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

- L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in particolare articoli 21 e 21 bis
- L.R. 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della Legge Regionale 31 marzo 1978, n. 34 - Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione – collegato 2007), in particolare art. 5 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati)
- REGOLAMENTO REGIONALE 15 giugno 2012, n. 2 (Attuazione dell'art. 21 della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche», relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati)
- D.G.R. 27 giugno 2006, n. VIII/2838 - “Modalità applicative del Titolo V “Bonifica di siti contaminati” della parte quarta del D.lgs. 152/2006 – Norme in materia ambientale”
- D.G.R. 10 febbraio 2010, n. VIII/11348 - “Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati”
- D.G.R. 23 maggio 2012, n. IX/3509 - “Linee guida per la disciplina del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati”
- D.G.R. 20 giugno 2014, n. X/1990 - “Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di piano regionale delle bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (VAS); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche”, in particolare il Titolo V – Riqualificazione delle aree
- D.G.R. 31 maggio 2016, n. X/5248 - “Linee guida per il riutilizzo e la riqualificazione urbanistica delle aree contaminate (art. 21 bis, L.R. 26/2003 - Incentivi per la bonifica di siti contaminati)”
- D.G.R. 18 novembre 2016, n. X/5832 - “Criteri per l'identificazione nei piani di governo del territorio delle opere edilizie incongrue presenti nel territorio agricolo e negli ambiti di valore paesaggistico - art. 4, comma 9, L.R. 31/2014”

B.7 Intorni aeroportuali. Si applicano:

- DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale), in particolare art. 7

B.8 Fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie. Si applicano:

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447)
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1998, n. 459 (Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario)

B.9 Invarianza idraulica. Si applicano

- REGOLAMENTO REGIONALE 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)

ALLEGATO 4 VINCOLI E TUTELE

C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)

- DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 06 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte II
- DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni, in particolare art. 25
- DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 09 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)

C.2 Beni paesaggistici

- DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 06 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte III
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 09 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e s.mi. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e s.mi. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)
- DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 09 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)
- L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in particolare articoli da 74 a 86

C.3 Rischio idrogeologico

- REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)
- REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)
- DECRETO LEGISLATIVO 03 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), Parte Terza, Sezione I, in particolare, tra l'altro, art. 65
- DECRETO LEGISLATIVO 03 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5
- L.R. 05 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in particolare art. 44

C.4 Vincolo idraulico

- DECRETO LEGISLATIVO 03 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare art. 115
- REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche), in particolare art. 98
- REGIO DECRETO 08 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 07 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), in particolare Titolo VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze)
- DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare art. 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)

C.5 Aree naturali protette

- LEGGE 06 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), in particolare articoli 1, 2, 4, 6, 11, 22, 23, 24, 25, 26 e 28

- L.R. 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), in particolare articoli 1, 11, 12, 13, 14, 14 bis, 15, 16, 16 bis, 16 ter, 17, 18, 19, 19 bis, 20, 34 e 39
- L.R. 16 luglio 2007, n. 16 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)
- D.G.R. 27 febbraio 2017, n. X/6272 – “Criteri e modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio delle riserve naturali, per la manutenzione e l’adeguamento funzionale e tecnologico, nonché la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico (Art. 13, comma 7, L.R. 86/1983)”
- D.G.R. 29 novembre 2013, n. X/990 – “Criteri e modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio dei parchi, per la realizzazione di opere pubbliche e di reti ed interventi infrastrutturali, ai sensi dell’art. 18, comma 6-ter, L.R. 30 novembre 1983, n. 86”

C.6 Siti della Rete Natura 2000 e tutela della biodiversità

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 08 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)
- DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 03 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)
- LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in particolare art. 5
- L.R. 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), in particolare art. 25 bis in tema di Valutazione di Incidenza
- L.R. 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea)
- Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 vigenti ai sensi della suddetta normativa:
 - D.G.R. 08 aprile 2009, n. VIII/9275 - “Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del d.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del D.M 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla D.G.R. n. 7884/2008” e le modifiche e integrazioni di cui alle dd.g.r. n. 632/2013 e n. 3709/2015;
 - D.G.R. 05 dicembre 2013, n. X/1029 - “Adozione delle Misure di Conservazione relative a Siti di Interesse Comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.mi. e del D.M 184/2007 e s.mi.”;
 - D.G.R. 23 maggio 2014, n. X/1873 - “Approvazione delle Misure di Conservazione relative al Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT2010012 "Brughiera del Dosso", ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.mi. e del D.M 184/2007 e s.mi.”;
 - D.G.R. 30 novembre 2015, n. X/4429 - “Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.mi. e del D.M 184/2007 e s.mi. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombardi”;
 - D.G.R. 30 novembre 2016, n. X/5928 - “Adozione delle misure di conservazione relative ai 9 Siti Rete Natura 2000 compresi nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio e trasmissione delle stesse al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del d.P.R. 357/97 e s.mi. e del D.M 184/2007 e s.mi.”

C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale

- DECRETO LEGISLATIVO 03 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parti Prima e Seconda e Allegato IV alla parte II
- DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della Legge 09 luglio 2015, n. 114)
- L.R. 02 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale

C.8 Tutela qualità dell’aria

- D.G.R. 06 agosto 2012, n. IX/3934 - “Criteri per l’installazione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale”

- D.G.R. 15 febbraio 2012, n. IX/3018 - "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno"

ALLEGATO 5 NORMATIVA TECNICA

L'elenco di seguito riportato ha valore meramente indicativo e non esime dalla verifica e adozione della normativa tecnica in vigore alla data di presentazione delle pratiche edilizie.

D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)

- DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 05 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 09 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione)
- REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344
- DECRETO LEGISLATIVO 09 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63 e 65, Allegato IV e Allegato XIII
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
- Decreto Direttore generale Sanità della Giunta regionale di Regione Lombardia 21 dicembre 2011, n. 12678 (Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor)

D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica

- ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica), in particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani)
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)
- CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 02 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M 14 gennaio 2008)
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 06 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
- DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del Ministero LL. PP. 20 settembre 1985)
- L.R. 12 ottobre 2015, n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche)
- D.G.R. 30 marzo 2016, n. X/5001 - "Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della L.R. 33/2015)"

D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 06 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare articoli 53, 58, 59, 60 e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 06 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare Parte II, Capo III
- LEGGE 05 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in particolare art. 24
- LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), in particolare art. 32, comma 20, secondo periodo

- DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)
- CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 01 marzo 2002, n. 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)
- L.R. 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione)

D.5 Sicurezza degli impianti

- DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)
- DECRETO LEGISLATIVO 03 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 20 dicembre 2012 (Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)

D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 01 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 07 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 01 agosto 2011, n. 151)
- DECRETO LEGISLATIVO 08 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 30 novembre 1983 (Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi)
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici).
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)
- Resistenza al fuoco: DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 09 marzo 2007 (Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 febbraio 2007 (Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione)
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 2005 (Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio), come modificato dal DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 25 ottobre 2007 (Modifiche al D.M 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio»)

- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 marzo 2005 (Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo)
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 09 maggio 2007 (Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio)
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 03 agosto 2015 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)
- DECRETO LEGISLATIVO 09 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della Legge 03 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
- Mercati su aree pubbliche: Nota STAFFCNVVF prot. n. 3794 del 12 marzo 2014 "Raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per la installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi)"
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici)
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 08 giugno 2016 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 08 marzo 2006, n. 139)
- DECRETO DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 20 maggio 1992, n. 569 (Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre)
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1995, n. 418 (Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi)
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 12 aprile 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi)
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 aprile 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi)
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 01 febbraio 1986 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili)
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 21 febbraio 2017 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa)
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 13 luglio 2011 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi)
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 31 luglio 1934 (Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi) e successive modificazioni
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 novembre 2017 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori- distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C)
- CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 74 del 20 settembre 1956 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di depositi di G.P.L. contenuti in recipienti portatili e delle rivendite)
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14 maggio 2004 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3) e successive modificazioni
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 13 ottobre 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg)
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 maggio 1995 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche)
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m2, e alle relative attività affidatarie)

- CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 99 del 15 ottobre 1964 (Contenitori di ossigeno liquido. Tank ed evaporatori freddi per uso industriale)
- NOTA DCPREV prot. n. 1324 del 07 febbraio 2012 (Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici)
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 03 novembre 2004 (Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio)
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 luglio 2014 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m³)
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 01 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m²)
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 17 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²)
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 21 ottobre 2015 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane)

D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto

- DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 06 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della Legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto)
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 08 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto)
- DECRETO LEGISLATIVO 09 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della Legge 03 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare art. 256
- DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)

D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici

- LEGGE 09 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e successive modificazioni
- DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)
- DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL)
- DECRETO LEGISLATIVO 03 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e successive modificazioni
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192)
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192) successive modificazioni
- DECRETO-LEGGE 04 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione

delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale) e successive modificazioni

- LEGGE 03 agosto 2013, n. 90 (Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto- Legge 04 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale)
- DECRETO LEGISLATIVO 04 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e successive modificazioni
- DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2016, n. 141 (Disposizioni integrative al decreto legislativo 04 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)
- DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici)
- DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009- Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
- DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici)
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
- L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)
- D.G.R. 31 luglio 2015, n. X/3965 e s.mi. - "Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici"
- D.G.R. 17 luglio 2015, n. X/3868 e s.mi. - "Disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici ed al relativo attestato di prestazione energetica a seguito dell'approvazione dei decreti ministeriali per l'attuazione del D.lgs. 192/2005, come modificato con L. 90/2013"
- Decreto Dirigente / Responsabile di U.O. 8 marzo 2017, n. 2456 (Integrazione delle disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici approvate con decreto n. 176 del 12.01.2017 e riapprovazione complessiva delle disposizioni relative all'efficienza energetica degli edifici e all'attestato di prestazione energetica)
- D.G.R. 18 settembre 2017, n. X/7095 - "Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dell'Accordo di programma di bacino padano 2017"
- L.R. 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia), in particolare art. 3, comma 2
- L.R. 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 4, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies e 2 septies

D.9 Tutela dal rumore ed isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici

- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 01 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)
- LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) REGOLAMENTI di esecuzione della Legge quadro n. 447/1995 per specifiche sorgenti
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 05 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)
- DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, art. 5, commi 1 e 5
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-

quater, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122), in particolare art. 4

- DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della Legge 30 ottobre 2014, n. 161)
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
- L.R. 10 agosto 2001, n. 13 (Norme in materia di inquinamento acustico)
- D.G.R. 12 luglio 2002, n. VII/9776 relativa all'approvazione del documento "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale"
- D.G.R. 08 marzo 2002, n. VII/8313 relativa all'approvazione del documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico" (come modificata dalle Deliberazioni di Giunta regionale 10 gennaio 2014, n. X/1217 e 04 dicembre 2017, n. X/7477)

D.10 Produzione di materiali da scavo

- DECRETO LEGISLATIVO 03 APRILE 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184 bis, comma 2 bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)
- DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, in particolare articoli 41 e 41 bis
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)
- L.R. 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava), in particolare art. 35 (Pertinenze e materiali di risulta)

D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)

- DECRETO LEGISLATIVO 03 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)
- L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in particolare art. 52
- REGOLAMENTO REGIONALE 24 marzo 2006 n. 3 (Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie)
- REGOLAMENTO REGIONALE 24 marzo 2006 n. 4 (Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne)

D.12 Prevenzione inquinamento luminoso

- NORMA TECNICA UNI I 0819/1999 "Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione esterna- Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso".
- L.R. 05 ottobre 2015, n. 31 (Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso)

D.13 Obbligo installazione ricariche elettriche

- LEGGE 07 agosto 2012, n. 134 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese), in particolare art. 17 quinquies (Semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica)
- DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi)
- L.R. 02 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare articoli 89 e 89 bis
- D.G.R. 14 dicembre 2015, n. X/4593 – "Approvazione delle linee guida per l'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici"

ALLEGATO 6 REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI

L'elenco di seguito riportato ha valore meramente indicativo e non esime dalla verifica e adozione della normativa tecnica in vigore alla data di presentazione delle pratiche edilizie.

E.1 Strutture commerciali

- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 27 luglio 2010 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq)
- L.R. 02 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare art. 16, comma 3 (commercio su area pubblica)
- L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico), in particolare art. 5
- D.G.R. Delib.G.R. 24/01/2014, n. 10/1274 - Lombardia, epigrafe Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico").
- Delib.G.R. 24/01/2014, n. 10/1274 - Lombardia, epigrafe
- Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico").
- 24 gennaio 2014, n. X/1274 – “Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico")”

E.2 Strutture ricettive

- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 09 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico- alberghiere)
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 03 marzo 2014 (Modifica del Titolo IV- del decreto 09 aprile 1994 in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini)
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico- alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno 09 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14 luglio 2015 (Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50)
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 09 agosto 2016 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 08 marzo 2006, n. 139)
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 febbraio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone)
- REGOLAMENTO REGIONALE 07 dicembre 2009, n. 5, per la parte relativa alla definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere
- REGOLAMENTO REGIONALE 05 agosto 2016, n. 7 (Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della Legge Regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) REGOLAMENTO REGIONALE 14 febbraio 2011, n. 2 (Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione

dell'articolo 36, comma 1, della Legge Regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)

- REGOLAMENTO REGIONALE 14 febbraio 2011, n. 2, per la parte relativa alla definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie
- REGOLAMENTO REGIONALE 19 gennaio 2018, n. 3 (Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta in attuazione dell'articolo 37 della Legge Regionale 01 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»)
- D.G.R. 29 dicembre 2010, n. IX/1189 - "Linee guida per lo svolgimento da parte delle province delle funzioni amministrative relative alla classificazione, vigilanza e applicazione delle sanzioni per gli esercizi alberghieri"

E.3 Strutture per l'agriturismo

- LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare art. 5
- L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in particolare articoli 154, 155 e 156
- REGOLAMENTO REGIONALE 06 maggio 2008, n. 4 (Attuazione della Legge Regionale 08 giugno 2007, n. 10 (Disciplina regionale dell'agriturismo))

E.4 Impianti di distribuzione del carburante

- CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 10 del 10 febbraio 1969 (Distributori stradali di carburanti)
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 29 novembre 2002 (Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione)
- Distributori stradali GPL: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2003, n. 340 (Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione)
- Distributori stradali metano: DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 giugno 2002 (Rettifica dell'allegato al D.M. 24 maggio 2002, recante norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione)
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 30 aprile 2012 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per autotrazione)
- Lettera circolare DCPREV prot. n. 3819 del DM 21/03/2013 (Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di alimentazione di gas naturale liquefatto (GNL) con serbatoio criogenico fuori terra a servizio di stazioni di rifornimento di gas naturale compresso (GNC) per autotrazione)
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 31 agosto 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione)
- L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare articoli 89 e 89 bis

E.5 Sale cinematografiche

- DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1994, n. 26 (Interventi urgenti in favore del cinema), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 1° marzo 1994, n. 153, in particolare art. 20
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 19 agosto 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo) e successive modificazioni

E.6 Scuole e servizi educativi

- DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)
- CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica)
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 07 agosto 2017 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 08 marzo 2006, n. 139)

- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido)

E.7 Enti del terzo settore

- DECRETO LEGISLATIVO 03 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106), in particolare art. 71, comma 1

E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande

- DECRETO LEGISLATIVO 06 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30
- REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari) e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004
- ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")
- L.R. 02 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare Titolo II, Capo III (Somministrazione di alimenti e bevande)

E.9 Impianti sportivi

- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva)
- DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI 16 GENNAIO 2003, n. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)

E.10 Strutture termali

E.11 Strutture sanitarie

- DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare articoli 8 bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e 8 ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private)
- DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 02 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera)
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 19 marzo 2015 (Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002)